

**ALLEGATO 1****PARCO REGIONALE NATURALE DEI MONTI LUCRETILI****REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO  
DEL PARCONATURALE REGIONALE DEI MONTI  
LUCRETILI****Norme Tecniche di Attuazione****Mandataria**

**Architetto Marcello Mari**  
Piazza Giovanni da Verrazzano, 50 -  
00154 Roma

**Mandante****Mandante**

**SOMMARIO**

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO I</b>	<b>Elaborati del Piano e ambito di riferimento.....</b>	<b>5</b>
Art. 1	Finalità e contenuto del Piano.....	5
Art. 2	Natura ed effetti del Piano.....	6
Art. 3	Risoluzione di eventuali antinomie.....	6
Art. 4	Monitoraggio ambientale e valutazioni.....	6
Art. 5	Aree contigue .....	7
Art. 6	Elaborati del Piano .....	7
<b>CAPO II</b>	<b>Procedure di controllo e verifica .....</b>	<b>8</b>
Art. 7	Valutazione di impatto ambientale (VIA).....	8
Art. 8	Valutazione di incidenza (VI).....	9
Art. 9	Nulla osta e verifica di ammissibilità .....	10
Art. 10	Misure antincendio .....	10
<b>TITOLO II</b>	<b>TUTELA DELLE RISORSE E DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPO I</b>	<b>Risorse idriche e idrogeologiche .....</b>	<b>11</b>
Art. 11	Tutela e disciplina delle acque.....	11
Art. 12	Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche.....	11
Art. 13	Tutela del reticolo idrografico minore .....	13
Art. 14	Canalizzazioni superficiali di drenaggio .....	13
Art. 15	Tutela e valorizzazione delle sorgenti.....	13
Art. 16	Tutela delle sorgenti e dei pozzi a uso idropotabile .....	14
Art. 17	Tutela e valorizzazione dei fontanili .....	14
Art. 18	Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri .....	14
<b>CAPO II: Tutela e valorizzazione della forma del suolo .....</b>	<b>15</b>	
Art. 19	Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche .....	15
<b>CAPO III: Tutela della vegetazione e della fauna .....</b>	<b>15</b>	
Art. 20	Boschi, reticolo ecologico, prati naturali e pascoli .....	15
Art. 21	<i>Habitat</i> della direttiva comunitaria .....	18
Art. 22	Fauna selvatica .....	18
Art. 23	Attività di prelievo faunistico.....	19
<b>TITOLO III</b>	<b>TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI PAESAGGI ANTROPICI.....</b>	<b>20</b>
<b>CAPO I</b>	<b>Modalità di intervento .....</b>	<b>20</b>
Art. 24	Paesaggi urbani e periurbani e paesaggi rurali .....	20
Art. 25	Vegetazione ornamentale .....	21
Art. 26	Promozione dell'agricoltura biologica e sociale .....	21
Art. 27	Uso di prodotti fitosanitari.....	22
Art. 28	Patrimonio edilizio esistente e costruendo .....	22

Art. 29 Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione .....	23
Art. 30 Piani di utilizzazione aziendale (PUA) .....	23
<b>CAPO II Reti ecologiche e trame insediative .....</b>	<b>24</b>
Art. 31 Corridoi ecologici.....	24
Art. 32 Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi .....	24
Art. 33 Viabilità.....	24
Art. 34 Recinzioni.....	25
<b>CAPO III Insediamento storico .....</b>	<b>26</b>
Art. 35 Aree archeologiche, paleontologiche e storico artistiche .....	26
Art. 36 Complessi architettonici storico-monumentali.....	27
Art. 37 Manufatti di valore estetico - tradizionale.....	27
Art. 38 Paesaggi agrari storici.....	28
Art. 39 Manufatti minori e accessori.....	28
Art. 40 Disciplina degli usi civici e delle terre collettive .....	28
<b>CAPO IV Disciplina degli elementi percettivi del paesaggio .....</b>	<b>28</b>
Art. 41 Tutela delle visuali.....	28
Art. 42 Attività estrattive, discariche, centri di raccolta e centri di produzione di biomasse .....	29
Art. 43 Reti di servizi, reti aeree e reti di telecomunicazione .....	29
Art. 44 Impianti per la produzione di energia solare ed eolica.....	29
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>30</b>
<b>CAPO I Articolazione in Zone.....</b>	<b>30</b>
Art. 45 Zonizzazione .....	30
Art. 46 Zona A - Riserva integrale .....	30
Art. 47 Sottozona A1 - Riserva integrale controllata.....	31
Art. 48 Zona B - Riserva generale .....	32
Art. 49 Sottozona B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane .....	34
Art. 50 Sottozona B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali .....	34
Art. 51 Zona C - Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani .....	34
Art. 52 Sottozona C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate .....	36
Art. 53 Sottozona C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude e delle valli interne.....	37
Art. 54 Sottozona C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura .....	37
Art. 55 Zona D - Promozione economica e sociale .....	38
Art. 56 Sottozona D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate .....	39
Art. 57 Sottozona D2 - Aree periurbane e aree agricole semi-urbanizzate .....	39
Art. 58 Sottozona D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali.....	39
Art. 59 Sottozona D4 - Zona del paesaggio agrario storico .....	40
Art. 60 Sottozona D5 - Zone agricole produttive.....	40

Art. 61 Sottozona D6 - Zone delle colture olivicole dismesse.....	41
Art. 62 Sottozona D7 - Zone di antico utilizzo agricolo .....	42
Art. 63 Sottozona D8 - Zone per servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici .....	42
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>44</b>
<b>CAPO I Fruizione e progetti .....</b>	<b>44</b>
Art. 64 Infrastrutture e servizi dell'area naturale protetta .....	44
Art. 65 Porte del Parco .....	44
Art. 66 Musei e centri visita.....	44
Art. 67 Aree didattiche e aree attrezzate .....	45
Art. 68 Accessibilità .....	45
Art. 69 Campeggi e aree di sosta temporanea.....	45
Art. 70 Parcheggi .....	46
Art. 71 Sentieri natura e sentieri escursionistici .....	46
Art. 72 Superamento delle barriere architettoniche .....	46
Art. 73 Progetti .....	47
<b>CAPO II Quadro di riferimento normativo istituzionale. Rapporti con gli altri strumenti di programmazione. Declaratoria dei confini .....</b>	<b>48</b>
Art. 74 Convenzioni internazionali di riferimento .....	48
Art. 75 Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000 .....	48
Art. 76 Disposizioni statali.....	48
Art. 77 Disposizioni regionali .....	49
Art. 78 Ulteriori disposizioni .....	49
Art. 79 Rapporti con il Piano di bacino.....	51
Art. 80 Accesso alle informazioni.....	51
Art. 81 Rapporti con la pianificazione paesaggistica .....	52
Art. 82 Programma pluriennale di promozione economica e sociale .....	52
Art. 83 Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali .....	52
Art. 84 Procedure di approvazione del Piano .....	52
Art. 85 Poteri di deroga .....	52
Art. 86 Declaratoria confini .....	53

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### Elaborati del Piano e ambito di riferimento

##### Art. 1

##### Finalità e contenuto del Piano

1. Il Piano ha la finalità di garantire la tutela del territorio del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili, e di tutti i beni paesaggistici, naturali, storici e culturali in esso contenuti, e di garantirne il corretto uso e la fruizione, attraverso le normative, gli interventi e le azioni ritenuti necessari. Ha inoltre la finalità di assicurare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali. In particolare, il Piano:
  - stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio del Parco;
  - prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse;
  - definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali in genere;
  - individua e disciplina le destinazioni d'uso pubblico o privato;
  - prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
  - individua e disciplina l'uso delle attrezzature ed i servizi per la fruizione del Parco;
  - individua le aree contigue quali ambiti di continuità ecologica, utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta, la migliore tutela dei beni contenuti ed il rapporto con le aree adiacenti e le altre aree protette vicine;
  - promuove le attività agro-silvo-pastorali. Per attività agro-silvo-pastorali si intendono le attività agricole tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, comprese quelle di cui al medesimo articolo 2, comma 1bis, lettere c), d) ed e).
2. La disciplina del territorio dell'area naturale protetta è regolata dal complesso di norme così articolate:
  - Titolo I: Disposizioni generali;
  - Titolo II: Norme generali, tutela del paesaggio geomorfologico;
  - Titolo III: Norme generali, tutela del paesaggio naturale e seminaturale;
  - Titolo IV: Norme generali, tutela del paesaggio antropico;
  - Titolo V: Norme Particolari e Norme di Zona;
  - Titolo VI: Fruizione e Progetti di Territorio;
  - Titolo VII: Quadro di riferimento giuridico istituzionale.
3. In tutto il territorio dell'area naturale protetta deve essere garantita l'integrità dell'ambiente e del paesaggio, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari. La salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio si esplica attraverso la tutela della forma e dei caratteri dei suoli, dei caratteri peculiari della montagna appenninica, del paesaggio forestale e vegetale e degli *habitat*, del paesaggio antropico, comprensivo degli aspetti agrari, storico - culturali e percettivi, ed attraverso il controllo delle attività agrosilvopastorali e di quelle insediative ed urbanistiche.
4. In caso di aree interessate dalla sovrapposizione di più articoli o discipline, si applica il complesso delle medesime se tra loro compatibili; in caso di contrasto, prevale la disciplina più restrittiva.

**Art. 2****Natura ed effetti del Piano**

1. Il Piano ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, prevedendo le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni e disciplinando l'uso ed il godimento delle sue risorse ambientali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il Piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani urbanistici di qualsiasi livello. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse per gli interventi in esso previsti.
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni e i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano viene aggiornato almeno ogni dieci anni dalla sua approvazione. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. Il Piano è attuato mediante:
  - a) il rispetto dei divieti prescritti dalle presenti norme e della disciplina stabilita per le Zone di cui al Titolo IV delle presenti norme;
  - b) la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al Titolo V delle presenti norme, inoltre l'Ente di gestione può avvalersi, per l'attuazione del Piano, degli interventi secondo le indicazioni delle Schede descrittive delle azioni di Piano;
  - c) l'attivazione di intese istituzionali per il perseguimento delle finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti norme;
  - d) il coinvolgimento delle comunità locali nel perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità.
4. Il Piano si attua, altresì, con gli strumenti previsti all'articolo 1, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche.
5. Gli interventi ammessi devono rispettare le prescrizioni contenute nello strumento di tutela paesaggistica vigente e nella legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
6. Sono fatti salvi gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, l.r. 29/1997 e successive modifiche, prima della data di pubblicazione del presente Piano.
7. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 29/1997, il Piano approvato è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 3****Risoluzione di eventuali antinomie**

1. La cartografia del Piano in scala 1:15.000 o 1: 25.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore prescrittivo e indicativo della zonizzazione e della localizzazione dei progetti di territorio.
2. In caso di contrasto fra Norme tecniche e gli elaborati grafici, prevalgono le prime.

**Art. 4****Monitoraggio ambientale e valutazioni**

1. L'Ente di gestione anche in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2007, n. 497 (Attivazione e disposizioni per l'organizzazione della Rete regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna "Direttiva 92/43/CEE, L.R. 29/1997"), definisce, regola, controlla, valuta e mette in atto le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per aumentare il bagaglio di conoscenze nell'area naturale protetta e nelle aree contermini, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio previste dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli, al fine di favorire una gestione basata sulla consapevolezza e su un'approfondita conoscenza del territorio.

## Art. 5 Aree contigue

1. Ai sensi della l. 394/1991 e della l.r. 29/1997 e successive modifiche, vengono individuate nella cartografia del Piano, Tav. 30 "Ipotesi di connessione e Rete ecologica (1:50.000)", le aree esterne al Parco, ma che con essa hanno rapporti di continuità paesaggistica o funzionale sotto il profilo ecologico e/o di collegamento ai fini della rete ecologica locale o di ambito vasto o comunque utili alla salvaguardia delle risorse naturali proprie dell'area naturale protetta, disciplinate secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modifiche. Le aree contigue, definite con provvedimento regionale, sono sottoposte a vincolo paesistico, come altresì disposto dall'articolo 142, comma 1, lettera f), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche; l'esercizio venatorio nelle aree contigue è regolamentato dall'articolo 10 della l.r. 29/1997.
2. Oltre alle aree identificate come sopra descritto, il Piano individua le ulteriori aree utili alla costruzione della rete ecologica regionale per le quali, pur non potendo dare indicazioni vincolanti, il Piano auspica un successivo intervento o l'adozione da parte degli enti locali di criteri di gestione territoriale utili a sottolineare il loro valore di continuità o possibile connessione funzionale con l'area naturale protetta.

## Art. 6 Elaborati del Piano

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione di Piano (elaborato descrittivo);
  - Norme Tecniche di Attuazione (elaborato prescrittivo);
  - Schede descrittive delle azioni di Piano (elaborato prescrittivo);

### Cartografie prescrittive

- Tav. 23 Carta degli elementi di interesse ai fini della tutela (1:25.000);
- Tav. 24 a, b Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000);
- Tav. 25 a, b, c, d Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 10.000);
- Tav. 26 a, b Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (1: 15.000);

### Cartografie descrittive

- Tav. 1 Carta di inquadramento generale (1:25.000);
- Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica (1: 25.000);
- Tav. 3 Carta dell'uso del suolo (1:25.000);
- Tav. 4 Carta dell'uso agricolo del suolo (1:25.000);
- Tav. 5 Carta della vegetazione (1:25.000);
- Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario (1:25.000);
- Tav. 7 Carta delle tipologie forestali (1:25.000);
- Tav. 8 a Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche *Mammiferi* (1:25.000);
- Tav. 8 b Carta di idoneità faunistica e delle presenze faunistiche –*Anfibi, Rettili, Uccelli, Pesci e Invertebrati* (1: 25.000);
- Tav. 8 c Carta di sintesi del valore faunistico (1:25.000);
- Tav. 9 Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1:25.000);
- Tav. 10 Carta della zonizzazione vigente (1:25.000);
- Tav. 11 Carta degli strumenti urbanistici (1:25.000);
- Tav. 12 a Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) *Sistemi e ambiti di paesaggio* (1:25.000);
- Tav. 12 b Carta del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Beni paesaggistici (1:25.000);
- Tav. 13 Carta del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (1:25.000);

- Tav. 14 Carta del Piano Tutela delle Acque (1:25.000);
- Tav. 15 Carta dei Piani Territoriali Provinciali (1:25.000);
- Tav. 16 Carta dei Piani di gestione e Assestamento Forestale (1:25.000);
- Tav. 17 Carta della Rete Ecologica regionale del Lazio (1:50.000);
- Tav. 18 Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1: 25.000);

**Cartografie di analisi (elaborati descrittivi)**

- Tav. 19 Carta dell'idoneità agricola del paesaggio (1:25.000);
- Tav. 20 Carta delle criticità del Piano vigente (1:25.000);
- Tav. 21 Carta delle unità di paesaggio (1:25.000);
- Tav. 22 Carta delle sensibilità e trasformabilità (1:25.000);

**Cartografie di sintesi (elaborati descrittivi)**

- Tav. 27 a, b Carta di confronto tra la perimetrazione vigente e proposta (1: 15.000);
- Tav. 28 a, b Carta delle proposte di modifica al PTPR (1: 15.000);

**Cartografie integrative e schede integrative (elaborati descrittivi)**

- Tav. 30 Ipotesi di connessione e Rete ecologica (1:50.000);
- Tav. 31 Carta degli Usi Civici (1:25.000);
- Schede delle particelle catastali soggette ad uso civico;
- Tav. 32 a Mappatura osservazioni ente di gestione (1:15.000);
- Tav. 32 b Mappatura osservazioni ente di gestione (1:15.000);

- Approfondimento 1 - Repertorio delle Unità di paesaggio;
- Approfondimento 2 - Sintesi ed esiti delle attività di concertazione e contatto con il territorio;
- Approfondimento 3 - Check-list della flora del parco;
- Approfondimento 4 - Check-list della fauna vertebrata e schede descrittive delle specie faunistiche;
- Approfondimento 5 - Carta delle proprietà pubbliche e private;

**Valutazione Ambientale Strategica: (Elaborati redatti ai sensi del d.lgs. 152/2006)**

- Rapporto Ambientale;
- Allegati al Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio per la valutazione di incidenza ambientale;
- Dichiarazione di Sintesi.

**CAPO II****Procedure di controllo e verifica****Art. 7****Valutazione di impatto ambientale (VIA)**

1. Ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 24/1998 e successive modifiche, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di VIA.
2. I progetti di opere e impianti compresi negli allegati A e B al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche sono sottoposti a procedura di VIA. Con la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 (Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione



del parere di cui all'art.46 della L.R.7 giugno 1999, n.6, concernente disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni) sono state approvate le indicazioni procedurali e i connessi modelli per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e della procedura di VIA, nonché della Valutazione di incidenza, quando ricompresa.

3. La normativa regionale di settore, inerente alle opere e gli interventi sottoposti a procedura di VIA, è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132 (Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104).

## Art. 8

### Valutazione di incidenza (VI)

1. I piani, i progetti o gli interventi previsti nel territorio dell'area naturale protetta, che ricadono all'interno dei SIC/ZPS e che possono avere incidenza significativa sul sito, sugli habitat o sulle specie presenti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formano oggetto di Valutazione di incidenza (VI). Sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi previsti nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2006, n. 534 (Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza) nonché quelli di cui all'articolo 53 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali") e successive modifiche.
2. Sono comunque sottoposti alla procedura di VI i piani o i progetti o gli interventi previsti nel territorio dell'area naturale protetta che possono avere incidenza significativa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti o interventi, su habitat e/o specie di importanza comunitaria accertati presenti all'interno o all'esterno di SIC/ZPS nel territorio dell'area naturale protetta che non siano già stati identificati in atti ufficiali adottati e/o approvati dall'Ente gestore dell'area naturale protetta e/o dalla Regione Lazio e/o dal Ministero competente.
3. La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano e/o progetto, suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, oltre l'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani e/o progetti. Si evidenziano sinteticamente gli elementi da considerare (si veda, inoltre, l'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"):
  - dimensioni, entità, superficie occupata;
  - settore e/o tipologia del piano e/o progetto;
  - cambiamenti fisici che deriveranno dal piano e/o progetto;
  - fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.);
  - emissioni e rifiuti;
  - esigenze di trasporto;
  - durata delle fasi di edificazioni, operatività, smantellamento, ecc.;
  - periodo di attuazione del piano e/o progetto;
  - caratteristiche salienti del sito;
  - impatti cumulativi con altri piani e/o progetti;
  - altro.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e del d.p.r. 12 aprile 1996, che interessano proposti Siti di importanza comunitaria, Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale, la VI è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, qualora nei siti ricadano tipi di *habitat* naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

6. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere o manufatti per i quali è già stato rilasciato un parere di VI relativo a piani o progetti generali che prevedessero anche le opere in oggetto, ed alle stesse non sia prevista alcuna variazione, non sarà necessario reiterare il parere di VI e potrà essere inviata al Parco comunicazione richiamante il parere già ottenuto, da allegare alla richiesta di nulla osta dell'Ente gestore del Parco comunque necessario.

#### **Art. 9**

##### **Nulla osta e verifica di ammissibilità**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti, e opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 29/1997, e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.
2. Il nulla osta è pertanto atto endo-procedimentale del rilascio delle suddette concessioni o autorizzazioni ed ha il compito di verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.
3. Il rilascio del nulla osta del Parco, nei casi previsti dalla normativa vigente, è subordinato alla preventiva acquisizione della pronuncia di VI, della quale recepisce contenuti e prescrizioni, fatte salve misure e modalità più restrittive e coerentemente dettagliate in conformità con la disciplina normativa del Piano dell'area naturale protetta.
4. Il soggetto competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni trasmette previa verifica della titolarità della istanza la richiesta di nulla osta all'Ente gestore del Parco.
5. Qualora l'autorizzazione riguardi opere non rientranti tra gli obblighi previsti dall'articolo 28 della l.r. 29/1997, dovrà essere comunque inviata semplice comunicazione.
6. Non sono soggetti a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 commi 1, 2 e 4 della l. 394/1991, gli interventi di cui all'articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 29/1997.

#### **Art. 10**

##### **Misure antincendio**

1. Nel territorio del Parco la lotta contro gli incendi dovrà essere basata su un'accurata pianificazione pluriennale di opere con interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato. A tale scopo è previsto un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche, che consiste nelle seguenti azioni:
  - prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
  - individuazione delle aree a maggior rischio;
  - ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. Il piano deve censire e classificare il territorio in funzione del grado di pericolo e del rischio di incendi, analizzare e conoscere il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione sul territorio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:
  - carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
  - carta dell'approvvigionamento idrico;
  - carta del rischio di incendi.
3. Il piano dovrà, inoltre, prevedere l'organizzazione degli interventi antincendio sulle varie aree attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio. A tal fine dovrà prevedere una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree del Parco, a cura dell'Ente di gestione.
4. L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, la collaborazione degli imprenditori agricoli, dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.
5. Il piano potrà, infine, prevedere la realizzazione di un sistema di tele-avvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di gestione.

6. L'Ente di gestione, in collaborazione con la Protezione civile e le associazioni di volontariato, dovrà continuare ad assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.

## **TITOLO II**

### **TUTELA DELLE RISORSE E DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE**

#### **CAPO I**

##### **Risorse idriche e idrogeologiche**

##### **Art. 11**

###### **Tutela e disciplina delle acque**

1. Il Piano tutela le risorse idriche e idrogeologiche in quanto patrimonio della collettività ed espressioni visibili delle attività di origine antica e dei fenomeni carsici che costituiscono l'impronta morfologica principale dell'area naturale protetta e delle attività superficiali di modellamento.
2. Sono oggetto di tutela ai sensi delle presenti norme:
  - il reticolo idrografico superficiale:
    - acque pubbliche;
    - reticolo idrografico minore;
    - canalizzazioni superficiali di drenaggio;
  - le sorgenti termominerali;
  - le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile;
  - i fontanili;
  - i bacini lacustri.
3. A tutti gli elementi descritti al comma 2 si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo I indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica, nella Tav. B del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 10 giugno 2021, n. 56, supplemento ordinario n. 2, e qualora non cartografate o puntiformi sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo.

##### **Art. 12**

###### **Tutela del reticolo idrografico: acque pubbliche**

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, in tutto il territorio del Parco si applicano i divieti e le prescrizioni disposti ai commi successivi.
2. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Ai sensi 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006, il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree naturali protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi

- dell'articolo 164 del d.lgs. 152/2006.
3. Tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e successive modifiche, e le relative fasce di rispetto pari a mt 150 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, devono essere mantenuti integri e ineditati, fatte salve le vigenti disposizioni normative.
  4. Nel territorio dell'area naturale protetta è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua di cui al presente articolo, e a tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi. Potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, nei corsi d'acqua di secondaria importanza, per tratti inferiori a 20 mt. e non ripetibili per distanze inferiori a 300 mt. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di pubblicazione del presente Piano.
  5. È vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere indispensabili per la sicurezza e attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e/o funzionali allo svolgimento delle pratiche agricole meccanizzate, previo nulla osta dell'Ente di gestione.
  6. Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale o in ambito di protezione civile.
  7. È vietata qualunque manomissione e immissione di reflui non depurati.
  8. È vietata ogni tipo di cementificazione e impermeabilizzazione di tutti gli argini dei corpi idrici fluviali.
  9. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti al presente articolo, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Sono altresì consentite le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere necessarie per il mantenimento di eventuali utilizzi produttivi delle acque già in essere. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso prima dell'inizio delle opere e a dimostrare all'Ente di gestione l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la prevista sistemazione delle aree.
  10. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi relativi a pratiche di bonifica da inquinanti, al recupero della vegetazione ripariale a fini conservazionistici, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla rimozione di rifiuti solidi e/o ostacoli di ogni tipo che limitino la circolazione idrica nel letto fluviale), e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento compatibili con i valori ed i regimi idrici naturali in conformità con la disciplina paesaggistica vigente.
  11. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e rete sotterranea, comprese le condotte interrate, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua in conformità con quanto previsto dalla disciplina paesaggistica vigente. Le opere o i tracciati dovranno mantenere integro il corso d'acqua, e la vegetazione esistente, ovvero, tutte le opere dovranno prevedere una idonea azione di sistemazione paesistica finalizzata in via prioritaria a favorire la ricostituzione spontanea della copertura vegetale, o la propagazione e ricostituzione con utilizzo di talee e postime prelevate in loco. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica, nonché da quella di VIA, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  12. Fatte salve prescrizioni di sottozona più restrittive, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio legittimamente realizzato o per il quale è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria e ricadente nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo, per i manufatti non vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc, previa verifica di conformità con quanto prescritto dalla disciplina paesaggistica vigente.
  13. Fermo restando l'obbligo inderogabile ad ottemperare la disciplina paesaggistica vigente, l'indice di edificabilità e/o la possibilità di ampliamento superiore a quanto consentito al comma 12, attribuiti dalle prescrizioni di sottozona nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti, concorrono ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di dette fasce.
  14. Sono consentite previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e in conformità con la disciplina paesaggistica vigente, le opere di manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, sostituzione edilizia delle opere o manufatti esistenti, e tutte le opere o attrezzature previste dal presente Piano del Parco.
  15. Nel territorio dell'area naturale protetta sono consentiti interventi alle infrastrutture di interesse pubblico esistenti, puntuali e/o a rete.
  16. Nel territorio del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono realizzabili nuovi segmenti di reti idriche,

fognanti, gas, elettriche e passaggio cavi per le telecomunicazioni, ad esclusione delle zone di riserva integrale.

17. Rispetto alle infrastrutture pubbliche esistenti si precisa che sono sempre consentiti interventi di manutenzione, ammodernamento e messa a norma delle stesse entro una fascia di rispetto concordata con l'Ente di gestione in base alla classificazione della viabilità come da nuovo Codice della strada. Tali opere dovranno essere definite da un progetto integrato, con elaborati grafici in opportuna scala di dettaglio, al fine di assicurare il contestuale perseguimento di obiettivi di corretto inserimento paesaggistico e di miglioramento delle visuali percepite dagli utenti della strada, nonché di aumento della sicurezza della circolazione carrabile pedonale e ciclabile.

#### **Art. 13**

##### **Tutela del reticolo idrografico minore**

1. Ai fini della tutela dell'integrità del reticolo e delle sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nel territorio del Parco tutti i corsi d'acqua di secondaria importanza, non iscritti negli elenchi di acque pubbliche di cui al Testo unico approvato con r.d. 1775/1933, e le relative fasce di rispetto pari a metri 10 a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati devono essere mantenuti integri e inediticati, fatta esclusione per le sottozone D1, D2, e fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di tutela paesaggistica.
2. All'interno delle fasce di cui al comma 1, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'articolo 12.

#### **Art. 14**

##### **Canalizzazioni superficiali di drenaggio**

1. Nel territorio dell'area naturale protetta le pratiche agricole devono comunque assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni di drenaggio superficiale nei terreni agricoli, evitando colmamenti, spianamenti e livellamenti del terreno; laddove la funzionalità delle canalizzazioni risulti essere stata alterata, è fatto obbligo di provvedere al ripristino delle stesse.
2. È vietata l'interruzione e/o l'impedimento del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, mediante la costruzione di rilevati o altro, a meno che non venga previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.
3. È vietata la lavorazione del terreno a meno di 2 metri da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente mantenute dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti, con l'obbligo di asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque e con il divieto assoluto di risagomatura delle sponde e taglio della vegetazione se non autorizzata dall'Ente parco.
4. Entro la fascia di rispetto di dieci metri come disciplinato nell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006, dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004 (che individua una fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde, sottoposta a interesse paesaggistico) e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

#### **Art. 15**

##### **Tutela e valorizzazione delle sorgenti**

1. Sono oggetto di specifica tutela le risorse idriche intorno alle quali è istituita una fascia di salvaguardia di mt 400 a monte e 200 a valle delle sorgenti stesse, all'interno della quale sarà vietata ogni modifica dello stato dei luoghi, fatte salve le opere di manutenzione di impianti o manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano.
2. Un'area di tutela assoluta in un raggio di 50 metri lineari dal punto d'acqua deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio. L'area così definita deve essere circoscritta da recinzione idonea, non impattante, e corredata da una rete di canalizzazione a cielo aperto per le acque meteoriche.

3. Nella fascia più esterna alla precedente, per un'estensione di 100 metri di raggio dal punto d'acqua, considerata l'assoluta necessità di evitare immissioni/contaminazioni di sostanze chimiche inquinanti della falda acquifera ai fini della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico nonché della conservazione di tali ecosistemi in coerenza con i principi delle direttive europee (*Habitat* e *Uccelli*), si applicano le seguenti prescrizioni:
- divieto di dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
  - disincentivazione, con opportuno provvedimento, di accumulo di concimi organici;
  - divieto di dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
  - divieto di spandimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità locale della risorsa idrica;
  - divieto di pascolo e stazzo permanente del bestiame;
  - divieto di insediamento di nuove strutture della rete fognaria;
  - divieto di dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - divieto di localizzazione di pozzi perdenti.

#### **Art. 16**

##### **Tutela delle sorgenti e dei pozzi a uso idropotabile**

1. Sono sottoposti a tutela tutte le sorgenti naturali e i pozzi, utilizzati o meno per l'approvvigionamento idrico, intorno ai quali è istituita una fascia di salvaguardia di 10 metri lineari dal punto d'acqua, che deve essere adibita esclusivamente ad eventuali opere di presa ed a costruzioni di servizio.

#### **Art. 17**

##### **Tutela e valorizzazione dei fontanili**

1. Sono oggetto di tutela tutti i fontanili presenti nel territorio del Parco, per i quali è fatto obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento in esercizio e al restauro, previo nulla osta dell'Ente gestore.
2. Per quanto attiene ai fontanili siti in aree agricole, naturali o seminaturali, e di interesse per la conservazione della piccola fauna e della vegetazione igrofila, si applicano inoltre le norme di cui all'articolo 22.

#### **Art. 18**

##### **Tutela e valorizzazione dei bacini lacustri**

1. Tutti gli invasi lacustri e le relative fasce di rispetto pari a mt 300 a partire dal ciglio di sponda devono essere mantenuti integri e inedificati, fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di tutela paesaggistica e fatti salvi i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano, che previo nulla osta dell'Ente gestore, potranno essere mantenuti e/o modificati secondo la disciplina di zona e le disposizioni degli strumenti di tutela paesistica.
2. All'interno di tali fasce è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatti salvi interventi di rimozione della vegetazione alloctona; gli interventi di cui agli articoli successivi, devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

## **CAPO II**

### **Tutela e valorizzazione della forma del suolo**

#### **Art. 19**

##### **Tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche**

1. Il Piano tutela le formazioni di particolare interesse geologico o geomorfologico localizzate o estese, compresi i geositi.
2. Il Piano tutela e in molti casi valorizza altresì alcune particolari forme del suolo tra le più tipiche e ricorrenti del paesaggio geomorfologico del Parco, ovvero:
  - doline e inghiottitoi;
  - grotte naturali;
  - cuestas;
  - circhi;
  - sinkholes.
3. La tutela si esplica attraverso:
  - la conservazione della vegetazione esistente;
  - la conservazione dell'integrità del paesaggio naturale o colturale;
  - la tutela del paesaggio caratteristico degli altipiani carsici, delle doline, e degli inghiottitoi;
  - la tutela delle grotte e cavità naturali;
  - la previsione di modalità di fruizione eventuale compatibili con i valori presenti.
4. Dovrà pertanto essere evitato qualsiasi intervento possa compromettere l'integrità delle forme più evidenti dei fenomeni geologici sopra elencati. A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo II, indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 2 Carta geologica, geomorfologica, idrologica, nella Tav. B del PTPR, e qualora non cartografate o puntiformi sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo.

## **CAPO III**

### **Tutela della vegetazione e della fauna**

#### **Art. 20**

##### **Boschi, reticolo ecologico, prati naturali e pascoli**

1. Il Piano tutela tutte le aree caratterizzate da paesaggi nei quali si registra la permanenza di sistemi ambientali e associazioni vegetali di rilevante valore ambientale, naturalistico e paesaggistico, quali i boschi, i prati naturali ed il reticolo ecologico. A tutti gli elementi sopra descritti si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo II, Capo III, indipendentemente dalla classificazione di Zona. Le risorse sopra indicate sono riportate nella Tav. 5 Carta della vegetazione, Tav. 6 Carta degli habitat di interesse comunitario, Tav. 7 Carta delle tipologie forestali, nonché nella Tav. B del PTPR, e qualora non cartografate sono comunque oggetto della tutela di cui al presente Capo III.
2. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione forestale e delle altre associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo l'estensione migliorando le caratteristiche qualitative naturali dei diversi tipi di ecosistemi. Obiettivi particolari sono i seguenti:
  - migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
  - proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la loro espansione nei siti più adatti;
  - preservare i residui lembi di vegetazione ripariale e bentonica recuperando per quanto possibile le aree degradate;
  - conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli *habitat* della direttiva comunitaria;
  - conservare l'attuale estensione dei pascoli;
  - conservare l'attuale sviluppo delle formazioni di minore estensione che strutturano la rete ecologica territoriale nelle aree agricole;



- avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura e dei dinamismi naturali dei più importanti tipi di vegetazione, e di verificare l'applicabilità di trattamenti selvicolturali innovativi che abbiano minore impatto sulle diverse componenti dell'ecosistema;
  - mantenere e incrementare lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> nel soprassuolo e nel suolo delle formazioni forestali.
3. Al fine di perseguire degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il Piano indica i seguenti strumenti:
- la pianificazione forestale di scala aziendale e di proprietà per l'applicazione a scala di dettaglio particellare delle prescrizioni riportate più sotto;
  - la certificazione forestale, da intendere sia come modalità di verifica della sostenibilità ambientale e sociale della gestione dei boschi sia come strumento di valorizzazione economica del prodotto legnoso dell'area naturale protetta;
  - la comunicazione al pubblico con finalità didattica ed educativa, realizzata attraverso i più opportuni strumenti di partecipazione, dei valori naturalistici delle principali formazioni vegetali dell'area naturale protetta e delle modalità di gestione necessarie per garantirne la conservazione in equilibrio con le funzioni sociali ed economiche delle risorse naturali;
  - il controllo dell'evoluzione dei popolamenti forestali lasciati alla sola evoluzione naturale e delle formazioni vegetali di minore estensione attraverso un apposito Piano di monitoraggio;
  - la sperimentazione di tecniche selvicolturali a minor impatto ambientale rispetto a quelle attualmente più impiegate, in collaborazione con istituzioni scientifiche di riconosciuta competenza nel campo delle scienze forestali;
  - la ricognizione e il periodico monitoraggio della quantità di CO<sub>2</sub> stoccata nel suolo e nel soprassuolo delle formazioni forestali.
4. Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio forestale del Parco deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta, a meno che non sia specificatamente previsto da un Piano di gestione e assestamento forestale regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali e in vigore). Gli interventi selvicolturali all'interno, dell'area naturale protetta siano essi prescritti o meno da piani di gestione e assestamento forestale redatti per singole proprietà, devono essere conformi a quanto di seguito indicato, al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, culturali ed economici dei boschi. Non è consentito abbattere gli alberi monumentali sia qualora segnalati attraverso le schede predisposte dalla Regione, Direzione regionale competente in materia di ambiente, che non, gli esemplari di pregio paesaggistico, naturalistico, storico o culturale, anche morti, senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione. Devono essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di grandi dimensioni isolati nelle aree agricole o nelle fasce stradali o di confine. All'interno delle aree boscate site nelle Zone B deve essere mitigato l'impatto della rete delle piste forestali e delle carrabili non asfaltate mediante regolamentazioni del traffico che saranno contenute nel Regolamento dell'area naturale protetta.
5. La gestione forestale delle proprietà pubbliche ricadenti all'interno del Parco deve avvenire in base a un Piano di gestione e assestamento forestale con validità compresa tra 10 e 15 anni, approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 39/2002. Il Piano deve essere aggiornato prima della scadenza naturale qualora nuovi fatti eventualmente intervenuti (es.: estesi incendi, nuove emergenze naturalistiche, ecc.) rendessero necessaria la modifica di alcuni orientamenti gestionali e prescrizioni colturali. La Regione e l'Ente di gestione promuovono l'estensione di tale obbligo anche alle proprietà private di pari estensione.
6. Nei diversi tipi di associazioni vegetali, si osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni:
- FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX*
- Le faggete rappresentano la formazione forestale prevalente del paesaggio del Parco. Esse presentano un intervallo altitudinale che va dai 1.000 m. nei versanti più freschi e ricchi di umidità. Oltre alle norme di carattere generale e a quelle di zona in attesa dell'approvazione dei piani di assestamento forestale e previa verifica di compatibilità con le misure di conservazione, richiamate all'articolo 21 delle presenti NTA, si applicheranno le seguenti indicazioni:
- per i cedui si auspica una generale conversione ad alto fusto dove le condizioni stazionali lo rendano possibile; per le fustaie si potrà attuare un taglio saltuario per piccoli gruppi, finalizzato a creare una struttura complessivamente disetanea per piccoli gruppi con età scalare;
  - monitorare il rinnovamento e intervenire, ove opportuno, con misure atte a incrementarlo.



*QUERCETI DI CARPINO O ROVERE*

Questo habitat comprende formazioni forestali legate ad ambienti fluviali chiusi, frequentemente con pendenze significative, che si estendono in lunghezza lungo il corso d'acqua. Oltre alle norme di carattere generale ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento delle acque, modifica delle caratteristiche del deflusso delle stesse e prelievo.

*FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION*

Questo habitat include i boschi di latifoglie in stazioni in pendio su brecciai umidi e suolo fertile nella fascia submontana-collinare, ed è presente lungo le valli dei principali corsi d'acqua. Oltre alle norme di carattere generale ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovranno essere limitati i tagli boschivi all'interno dei valloni in cui si trova tale habitat, che saranno possibili solo per esigenze di tutela, sicurezza o difesa dagli incendi, e sarà di norma impedita l'apertura di nuove strade che comportano taglio del bosco.

*FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA*

Questo habitat si rinviene sporadicamente lungo l'alveo dei maggiori corsi d'acqua del Parco. Oltre alle norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere impedita ogni modificazione nelle aree con estesa presenza dell'habitat in oggetto, che dovrà essere preservato nella sua attuale estensione.

*FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA*

Questo habitat è composto da sempreverdi con prevalenza di leccio e specie caducifoglie, ed è diffuso sui pendii aridi. Oltre alle Norme di carattere generale, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme:

- dovrà essere evitata l'apertura di strade e l'eccessivo pascolo.

*BOSCHI DI CASTAGNO*

Questo habitat è composto da castagneti da frutto di alto fusto o da castagneti governati a ceduo. Oltre alle norme di carattere generale, ed a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:

- le porzioni di bosco ceduo di qualsiasi tipo che non siano stati sottoposte a utilizzazione per un periodo superiore a due volte il turno minimo sopra indicato, si considerano avviate alla conversione a fustaia. Si può derogare da tale prescrizione, con l'autorizzazione dell'Ente gestore dell'area naturale protetta, solo a fronte di comprovati motivi di ordine fitopatologico o di instabilità del substrato geo-pedologico favorita dal peso della vegetazione arborea. Alle porzioni di bosco avviate a conversione è attribuita la funzione di isola di biodiversità ai sensi della deliberazione della deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 36 (Legge regionale 28.09.2007 n. 17 - Ripartizione dei fondi disponibili alle Province e al Comune di Roma per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo - € 6.750.000,00 Capitolo G11507 Es. Fin. 2008);
- le porzioni di bosco da frutto, potranno essere governate secondo la tradizione, e saranno consentiti tutti gli interventi colturali necessari al mantenimento in salute dei boschi, con divieto di taglio degli esemplari vetusti.

*PRATI D'ALTURA NATURALI*

Questo habitat si rinviene nelle quote più elevate montane e sulle praterie in quota non soggette a pascolamento.

7. Le componenti vegetali lineari del reticolo ecologico, quali siepi naturali o artificiali, bordure, filari alberati, fasce vegetate ripariali, ed altri elementi lineari debbono essere mantenuti e dove possibili integrati. Sarà consentita la loro manutenzione e potatura a fini di contenimento, dove necessario per motivi di percorribilità o agibilità di sentieri e strade, o per le pratiche colturali connesse alla lavorazione dei terreni e delle coltivazioni praticate, sarà possibile la manutenzione delle siepi, dei filari stradali e dei margini vegetati di sentieri o terreni; la manutenzione e il controllo potrà essere attuato mediante il contenimento delle specie senza eradicazione o taglio a raso, con tagli limitati e potature che garantiscano il mantenimento delle specie e della continuità dell'elemento di cui fa parte. Qualora effettuati su specie protette o all'interno di *habitat* prioritari, gli interventi devono essere limitati e preventivamente comunicati al Parco per una valutazione di compatibilità dell'intervento e l'eventuale comunicazione di accorgimenti o svolgimento di verifiche e controlli. Oltre alle norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, e a quelle di zona si applicheranno le seguenti norme:
  - sarà vietata ogni forma di degradazione o danneggiamento del cotico erboso, spietramento, modificazione del regime delle acque, scavi anche superficiali;
  - potrà essere contenuta o eliminata la vegetazione naturale arbustiva e arborea di ricrescita al fine di

evitare la riduzione delle superfici aperte a prato e la chiusura delle radure naturali, prioritariamente ai fini della conservazione di *habitat* e specie di importanza comunitaria.

#### **Art. 21**

##### **Habitat della direttiva comunitaria**

1. Il territorio dell'area naturale protetta che ricade all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6030029 - Monti Lucretili, della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030030 - Monte Gennaro (versante sud ovest), della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) IT6030031 - Monte Pellicchia, della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030032 - Torrente Licenza e affluenti, parzialmente incluso nella ZPS Monti Lucretili, è sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di conservazione, ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 2009/147/CE e 92/43/CEE, come recepite nel d.p.r. 357/1997, nonché della flora e della fauna selvatiche. Le disposizioni contenute nel Piano di gestione e nelle relative misure di conservazione previste per le ZSC in parola, la cui designazione è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 159 (Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)) ricadenti all'interno dell'area naturale protetta, sono parte integrante del Piano ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo d.p.r.. Nel caso di contrasti tra il Piano e le misure di conservazione *de quo* prevalgono le prescrizioni più restrittive e comunque volte alla salvaguardia degli *habitat* e delle specie.
2. I piani o i progetti, previsti nel territorio dell'area naturale protetta, che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000 e che, ivi, possono avere incidenza significativa, sono sottoposti alla procedura di VI, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'Allegato G al d.p.r. 357/1997, quale regolamento nazionale di attuazione della direttiva. In ogni caso, tutti gli interventi, devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, nonché delle misure di conservazione la cui assegnazione è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 159/2016.

#### **Art. 22**

##### **Fauna selvatica**

##### **Fauna della direttiva comunitaria**

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi. Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:
  - da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli articoli 46, 48, 51.
  - dalle misure di conservazione designate alle ZSC presenti nell'area naturale protetta contenute nella deliberazione della Giunta regionale 159/2016.
2. A dette specie e *habitat* di specie si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottosone di appartenenza contenute nelle presenti norme.

##### **Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività, e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi. Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata:
  - da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli articoli 46, 48, 51.
2. Ai fini della conservazione della fauna e degli habitat della stessa, oltre alle norme generali ed alle norme di Zona e Sottosona, si osservano le seguenti norme specifiche di tutela:
  - sono vietati la cattura e il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono esclusi i ricercatori muniti di specifica autorizzazione, rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che evidenzii il nome delle specie e i quantitativi asportabili, nonché gli interventi di cui al punto successivo;
  - è vietata l'immissione di specie esotiche e/o alloctone; l'immissione di specie ittiche anche autoctone

- dovrà essere effettuata sotto il controllo di esperti del settore designati dal Parco;
- sono vietate le immissioni di fauna selvatica senza previa autorizzazione e la presenza di personale del Parco;
  - è fatto divieto di alterazione dell'ambiente naturale e degli *habitat* delle specie faunistiche di interesse comunitario presenti;
  - eventuali ricerche scientifiche e interventi utili alla tutela o conservazione delle specie presenti, dovranno essere autorizzati dal Parco previa valutazione dell'effetto degli stessi sulle zoocenosi;
  - interventi per la ricostituzione, miglioramento o controllo del patrimonio faunistico sono consentiti previa autorizzazione del Parco;
  - l'immissione di pesci autoctoni dovrà avvenire sotto il controllo di esperti del settore e previa autorizzazione dell'Ente parco;
  - nelle zone C le attività di conduzione agricola che richiedono sfalci, potature, tagli boschivi, o attività di manutenzione, gestione delle attrezzature esistenti o interventi di gestione delle risorse naturali dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi di nidificazione e riproduzione della fauna e dovranno essere evitati i tagli di tutte le specie arboree vetuste e l'abbattimento di essenze arboree di grandi dimensioni anche morte;
  - debbono essere limitate le linee elettriche aeree a bassa e media tensione, ovvero devono essere adottati idonei accorgimenti tecnologici allo scopo di minimizzare l'impatto sui rapaci diurni e notturni ed altre specie di grandi dimensioni, in particolare nelle aree prossime alla riva dei laghi e all'interno delle strutture boschive e lungo le fasce ecotonali o ai valichi e punti di passaggio dell'avifauna;
  - su tutto il territorio del Parco debbono essere previste adeguate misure legislative di prevenzione/cattura/rimozione di cani e gatti vaganti/inseguibili, e di bestiame di origine domestica vagante privo di proprietà e/o segni identificativi della stessa.
3. I fontanili, le raccolte d'acqua e i pozzi per la raccolta di acque meteoriche sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici della fauna e della flora, secondo le seguenti prescrizioni:
- è vietato il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi (autoveicoli, motoveicoli, trattori, traini, ecc.);
  - è vietata l'immissione di rifiuti solidi e liquidi e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
  - è vietata la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche;
  - la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere realizzata in autunno-inverno (novembre, febbraio); qualora siano preventivamente accertate presenze, sono da evitare i mesi invernali (periodo di dormienza) e i mesi primaverili e di inizio estate che corrispondono alla stagione riproduttiva delle popolazioni degli anfibi;
  - la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere fatta manualmente rimuovendo parte del materiale depositato sul fondo per evitare l'interramento e l'intasamento degli elementi di scolo, avendo cura di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento delle comunità ecologiche acquatiche. I fontanili e i pozzi non devono essere mai interamente svuotati;
  - tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o pozzo;
  - è vietato il prelievo di acqua con impianti che ne permettano il prelievo d'acqua in continuo onde evitare il prosciugamento dell'invaso.
4. In caso di accertata presenza di nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario e conservazionistico, l'Ente parco può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso, destinando tali aree a protezione assoluta.

### **Art 23** **Attività di prelievo faunistico**

1. Le attività di prelievo faunistico sono disciplinate dall'articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche e dalla l. 394/1991.

### **TITOLO III**

## **TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI PAESAGGI ANTROPICI**

### **CAPO I**

#### **Modalità di intervento**

#### **Art. 24**

##### **Paesaggi urbani e periurbani e paesaggi rurali**

1. In tutto il territorio del Parco deve essere garantita l'integrità e la conservazione del paesaggio antropico, evitando qualsiasi intervento che possa comprometterne la continuità e i caratteri peculiari. La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio urbano, periurbano e agrario si esplicano attraverso norme e progetti che disciplinano:
  - le modalità di impianto della vegetazione ornamentale e colturale;
  - il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione dei nuovi manufatti;
  - gli interventi di mitigazione, ricomposizione e integrazione degli aspetti morfologici, vegetazionali naturali e colturali, e della trama insediativa;
  - la riqualificazione delle aree degradate.
2. Il Piano garantisce la conservazione e/o la riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente e dei paesaggi antropici, sia agrari che urbani e periurbani. I diversi tipi di paesaggio antropico sono così distinti e disciplinati:
  - a. **PAESAGGI URBANI E PERIURBANI**, trasformati o in corso di trasformazione, con finalità di mantenimento del carattere insediativo e mitigazione degli impatti, che interessano le seguenti Sottozone:
    - nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate;
    - nuclei rurali e zone agricole semi urbanizzate;
    - zone per servizi di interesse collettivo;
    - zone per attività produttive.
  - b. **PAESAGGI AGRARI E PAESAGGI STORICO-TRADIZIONALI**, attuali o dismessi, con finalità di mantenimento e valorizzazione delle attività e del paesaggio agricolo tradizionale, dei beni storici diffusi o localizzati e del paesaggio tradizionale e storico culturale, che interessano le seguenti Sottozone:
    - zone agricole produttive;
    - zone delle colture legnose (Oliveti, frutteti, vigneti);
    - zona del paesaggio storico culturale;
    - beni storici localizzati.
  - c. **PAESAGGI RURALI E SEMINATURALI** che interessano le seguenti Sottozone alle quali si rinvia per la relativa disciplina:
    - zona delle valli intramontane e delle pendici coltivate e pascolive;
    - zona degli altipiani e dei prati d'altura.
3. I paesaggi antropici sono inoltre disciplinati:
  - per quanto attiene l'insediamento storico, dal Capo III del presente Titolo III;
  - per quanto attiene il patrimonio edilizio, esistente e costruendo, dall'articolo 28 oltreché dalle norme delle zone D e delle relative Sottozone;
  - per quanto attiene la vegetazione ornamentale, dall'articolo 25;
  - per quanto attiene le reti ecologiche e le trame insediative, dal Capo II del presente Titolo III;
  - per quanto attiene gli elementi percettivi, dal Capo IV del presente Titolo III.
4. Per quanto attiene gli aspetti colturali, deve essere favorita la conservazione delle attuali colture arboree tradizionali, la conservazione delle specie da frutto locali o tradizionali, la conservazione delle forme di governo (potature, portamenti) della tradizione locale, la formazione di vivai specializzati nella produzione di ecotipi locali e specie colturali specifiche dell'area, l'attività agrituristica e l'ospitalità rurale. Potrà essere favorita laddove compatibile con gli usi tradizionali dei terreni e con il contesto paesaggistico, la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti, frutteti e/o vigneti, secondo forme e tecniche di

conduzione agricola tradizionali.

5. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti Norme, il Parco potrà concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli, con colture tipiche e tecniche tradizionali, o per il recupero di strutture a fini agrituristici e di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento dell'area naturale protetta stessa.
6. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta potrà attivare interventi e iniziative di gestione concordata con gli altri enti territoriali o gestori di terre pubbliche, al fine di promuovere forme di conduzione delle terre pubbliche compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e sociale che esse rappresentano.

#### Art. 25

##### Vegetazione ornamentale

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla vegetazione con modalità che assecondano la natura e le tradizioni antropiche, individuando lo stretto rapporto che si stabilisce tra le forme del paesaggio e le forme della vegetazione, distinguendo le associazioni naturali dagli aggruppamenti antropici, colturali ornamentali.
2. Gli interventi di piantumazione a scopo ornamentale in ambiente agricolo e periurbano sono volti alla protezione, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive. Per essi si prescrive l'uso di essenze facenti parte dei seguenti aggruppamenti antropici:
  - a. essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari e urbani, quali quercespoglianti e sempreverdi, olmi, bagolari, faggi, tigli, pioppi, salici, ontani;
  - b. essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari, quali olivi, noci, castagni, ciliegi, peri, meli.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 deve essere in ogni caso evitata la messa a dimora di:
  - *Prunus laurocerasus*
  - *Ligustrum lucidum*
  - cultivar ornamentali di *Cytisus scoparius* e *Tamarix africana*
  - *Acer platanoides*
  - *Pseudoplatanus* cfr. forma *atropurpurea* e *rubra*
  - *Cedrus libani*, *deodara* e *atlantica*
  - *Pinus halepensis*, *nigra* e *pinaster*
  - *Chamaecyparis* sp. Pl.
  - *Cupressus lambertiana*
  - *Thuja* sp. pl.
4. In caso di giardini attigui ad aree boscate va evitata accuratamente la messa a dimora di *Laurus nobilis*, *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium* (anche in forme variegata).
5. Gli interventi debbono essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente di gestione, che fornisce indicazioni sulle specie vegetali che possono essere inserite in modo da non produrre esiti di inquinamento biologico, genetico e/o paesaggistico.

#### Art 26

##### Promozione dell'agricoltura biologica e sociale

1. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi euro unitari, nazionali e regionali.
2. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, socioassistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente.

#### **Art 27** **Uso dei prodotti fitosanitari**

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari.
2. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N).

#### **Art. 28** **Patrimonio edilizio esistente e costruendo**

1. Le nuove edificazioni o gli ampliamenti sono subordinati al recupero architettonico e funzionale dei manufatti eventualmente presenti in condizione di abbandono, fatiscenza o degrado, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
2. Sono in ogni caso consentite le opere di adeguamento sismico, igienico-sanitario e quelle di riqualificazione energetica. È altresì consentita, ad esclusione dei manufatti storico-monumentali di cui all'articolo 36 e/o estetico - tradizionali di cui all'articolo 37, la demolizione e ricostruzione di immobili e strutture per giustificati motivi di pubblica incolumità o di adeguamento sismico o igienico funzionale, previa presentazione di adeguata documentazione illustrativa della tipologia originale (fotografie, relazioni, etc.), redatta da un tecnico abilitato. Sono in ogni caso consentiti cambi di destinazione d'uso, in particolare a fini sociali, culturali, di servizio, di ricettività e di fruizione, in particolare per le attività di agriturismo in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
3. Nei casi in cui siano consentite nuove edificazioni i volumi esistenti debbono essere computati ai fini del calcolo delle volumetrie complessive consentite. Dette nuove edificazioni dovranno essere realizzate preferibilmente con tecniche di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
4. Qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, questi debbono essere realizzati in continuità o in adiacenza di quanto esistente. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico-sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
5. Al fine di limitare il consumo di territorio e di tutelare l'integrità del paesaggio, qualora la disciplina delle sottozone consenta la possibilità di nuove edificazioni si prescrive, ad esclusione delle sottozone D1, di prevedere quanto possibile ubicazioni in adiacenza o in continuità con i manufatti già esistenti, in conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
6. Negli interventi sul patrimonio edilizio, esistente e costruendo, congiuntamente al rispetto della disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, è fatto obbligo di osservare quanto segue:
  - a. per quanto attiene le murature esterne, queste debbono essere realizzate in pietra locale a vista, mattoni, o in altri materiali purché intonacati e tinteggiati con intonaco civile e colori della gamma delle terre;
  - b. è consentita la realizzazione di logge interne e di balconi parzialmente incassati; i balconi in totale aggetto sono consentiti solo in misura limitatissima così come nella tradizione;
  - c. per i manufatti esistenti di interesse storico-monumentale e/o estetico-tradizionale le eventuali nuove aperture possono essere consentite a fini di adeguamento igienico e funzionale, nel rispetto dell'impaginato formale e della tessitura delle facciate;
  - d. per quanto attiene alle coperture:
    - d1) negli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione è fatto obbligo di realizzare coperture a falde per almeno l'80% della superficie coperta;
    - d2) è consentita la sostituzione di quelle a terrazza con quelle a falda, che possono avere una pendenza

- massima del 30% secondo la tradizione costruttiva locale;
- d3) in tutti i casi debbono essere utilizzate tegole in laterizio;
- e. per quanto attiene ai materiali di tinteggiatura, è fatto divieto in ogni caso di utilizzare rivestimenti quarzo-plastici; è preferibile utilizzare colori a base di latte di calce; è altresì consentito l'uso di colori ai silicati.
- f. per quanto attiene ai criteri di coloritura delle facciate:
- f1) le superfici di fondo, se realizzate in materiali litoidi o laterizi a vista debbono essere ripulite e protette: se realizzate in intonaco debbono essere colorate con i tradizionali colori a imitazione di quelli delle terrecotte, che vanno dai gialli agli aranciati fino ai rossi, oppure in colori più tenui;
- f2) l'apparato decorativo, deve differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo, mediante coloriture che interpretino i materiali lapidei propri della tradizione locale; qualora solo una parte di detto apparato fosse realizzata in materiali lapidei o in laterizio, la restante parte in intonaco deve essere tinteggiata nei colori dei medesimi;
- g. per quanto attiene a infissi e serramenti, questi debbono essere realizzati in legno, in metallo o in materiale sintetico, purché verniciati, con divieto di utilizzare metalli con finitura anodizzata; le imposte debbono essere a persiana o a sportelloni;
- h. per quanto attiene alle superfici scoperte, queste potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati, esclusivamente con l'utilizzo di materiali tradizionali e permeabili.
7. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 29**

##### **Controllo delle attività di trasformazione e manutenzione**

1. Tutte le opere attuate da comuni, università agrarie, enti pubblici e privati, singoli utenti, che prevedono manutenzione della viabilità, attività edilizia pubblica e privata, progettazione e attuazione di interventi pubblici, restauri e recupero di beni storici, aree pubbliche, reti tecnologiche di impianti e servizi, gestione e manutenzione del patrimonio esistente saranno realizzati in conformità della disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente e soggetti alle seguenti cautele. Tutte le richieste di autorizzazione relative ad opere da realizzare all'interno di Zone B dovranno prevedere un dettagliato studio e indicazione delle aree di cantiere, modalità di approvvigionamento dei materiali, aree di stoccaggio, sgombero dei materiali di risulta.
2. Per quanto attiene le opere di manutenzione della viabilità e delle reti a terra, gli interventi dovranno essere eseguiti con mezzi idonei a seconda delle caratteristiche delle reti o delle sezioni stradali interessate, in modo da evitare interventi di modifica di scarpate e pendii laterali dovute all'utilizzo di mezzi di dimensioni eccessive. Gli interventi nelle aree più sensibili, classificate B, dovranno essere effettuati al di fuori dei periodi riproduttivi, per evitare eccessi di disturbo dovuti al rumore e alla presenza umana costante. Per il ricarico e la risagomatura dei fondi stradali dovranno essere utilizzati materiali lapidei locali, evitando il ricarico dei fondi con altri tipi di inerti, quali silice, o pezzame di scarto lapideo misto, o altri materiali di recupero. In ogni caso non dovranno essere abbandonati rifiuti, resti di scavo o altre lavorazioni.
3. Per quanto attiene le opere di manutenzione delle strutture esistenti, negli interventi rivolti alla conservazione ed al rinnovo dei manufatti esistenti all'interno dell'area naturale protetta, debbono essere adottate cautele rivolte sia alla salvaguardia dei caratteri originari delle strutture, sia alle modalità di esecuzione, approvvigionamento di materiali e installazione dei cantieri. Negli interventi effettuati su manufatti interclusi tra Zone A e/o B debbono essere adottate idonee cautele nelle modalità di trasporto e accesso con mezzi meccanici, come anche nell'esecuzione di malte, getti in calcestruzzo o altre lavorazioni, evitando la dispersione di residui di liquidi e l'abbandono di materiali di scarto.

#### **Art. 30**

##### **Piani di utilizzazione aziendale (PUA)**

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis, lettera b), della l.r. 29/1997, nelle aree agricole classificate come zone B, C e D è consentita l'attuazione di Piani di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 delle norme del PTPR, anche approvati prima della data di pubblicazione del Piano.



L'approvazione dei PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione.

## **CAPO II**

### **Reti ecologiche e trame insediative**

#### **Art. 31**

##### **Corridoi ecologici**

1. Il Piano sottopone a tutela il diffuso reticolo ecologico esistente all'interno delle aree agricole, formato da fasce lineari di vegetazione boschiva, da siepi e filari alberati, da orli vegetali lungo i corsi d'acqua o al margine dei laghi, da alberature isolate. È fatto pertanto obbligo di conservare, ricostituire ed eventualmente integrare:
  - le siepi;
  - le recinzioni verdi;
  - la vegetazione dei margini interpoderali;
  - i filari alberati;
  - le alberature isolate, anche morte;
  - i muri a secco;
  - la vegetazione ripariale;
  - le fasce ecotonali.
2. A tutti gli elementi di cui al comma 1, si applicano le normative specifiche di tutela previste nel presente Titolo III, Capo II, indipendentemente dalla classificazione di Zona.

#### **Art. 32**

##### **Integrazione paesistica degli insediamenti sparsi**

1. I nuovi fabbricati consentiti dal Piano dell'area naturale protetta, le trasformazioni, le ristrutturazioni e le modifiche del patrimonio edilizio esistente, previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, fatte salve le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, debbono prevedere idonei accorgimenti atti a favorire la loro integrazione nel contesto paesistico di cui sono parte e a potenziare la rete ecologica. Pertanto, l'intorno di ogni insediamento sparso deve essere sistemato con la piantumazione e/o la conservazione di alberature lungo i margini dell'area di pertinenza così da configurare un ambiente coerente con il paesaggio e con la vegetazione circostante. Qualora siano già presenti nell'intorno specie alloctone o infestanti, se ne dispone la graduale sostituzione.
2. Le essenze da utilizzarsi possono essere scelte tra quelle appartenenti ai vari aggruppamenti antropici di cui all'articolo 25.
3. L'integrazione può essere realizzata anche mediante l'impianto di colture legnose specializzate, quali oliveti, vigneti, o frutteti delle specie locali di uso tradizionale.
4. Per quanto attiene alle recinzioni, si rinvia alle prescrizioni di cui all'articolo 34, privilegiando quanto previsto al comma 3.

#### **Art. 33**

##### **Viabilità**

1. Nel territorio dell'area naturale protetta per quanto riguarda la viabilità esistente si prescrive quanto segue:
  - a. sulla viabilità principale di penetrazione e di collegamento asfaltata a gestione provinciale e sulla viabilità all'interno delle Zone D1 e D2 possono essere eseguite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il ripristino o la messa in opera di pavimentazioni bituminose e la realizzazione di opere d'arte necessarie al mantenimento della strada ed alla messa in sicurezza;



- b. nelle strade secondarie e nei tratti di strada asfaltate e non asfaltate a traffico regolamentato possono essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale, e con esclusione di bitume nero e cemento, mentre sono consentiti il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni eventualmente esistenti. Possono essere risistemate buche o dissesti con la messa in opera di riempimenti anche con misto cementato o pietrame assestato con calcestruzzo, purché lo strato superficiale venga comunque realizzato in terreno naturale stabilizzato;
  - c. possono essere realizzate le opere d'arte necessarie alla manutenzione dei tracciati, che, se esterne al terreno, debbono essere rivestite in pietra locale;
  - d. non possono essere apportate modifiche al tracciato e alle sezioni e pendenze attuali;
  - e. per tutti gli altri tracciati esistenti non aperti alla libera circolazione di cui alla allegata cartografia di Piano sono ammesse solo opere di manutenzione, sistemazione e ripristino del fondo, pulizia e manutenzione delle banchine laterali.
2. L'apertura di nuovi tracciati stradali è consentita, limitatamente alle zone D qualora sia necessario per:
- a. nuove urbanizzazioni o documentate esigenze di sostenibilità urbanistica viaria;
  - b. collegamento della viabilità esistente con le nuove costruzioni;
  - c. realizzazione di nuovi tracciati necessari alla conduzione di aziende agricole o altre attività produttive consentite.
3. Ai fini della valorizzazione e dell'integrazione paesistica, lungo i margini delle strade pubbliche dell'area naturale protetta è fatto obbligo di conservare le alberature esistenti e le coperture vegetali e di valutare l'opportunità di:
- ricostituire la continuità dei filari e mantenere o ripristinare le coperture vegetali;
  - piantumare nuove alberature lungo le strade che ne siano sprovviste ed in cui lo spazio lo consenta, con esclusione dei tratti di attraversamento di aree boscate.
4. Le nuove piantumazioni debbono essere effettuate nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 25, privilegiando l'uso delle essenze di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 25.

#### **Art. 34 Recinzioni**

1. Il Piano disciplina le modalità di realizzazione delle nuove recinzioni all'interno dell'area naturale protetta, comunque sottoposte a nulla osta dell'Ente gestore.
2. Nel territorio dell'area naturale protetta, sono consentiti i seguenti tipi di recinzioni, da utilizzarsi secondo i limiti prescritti per i diversi tipi di zone e sottozone. Laddove non indicato nella normativa delle diverse Zone e Sottozone, sono consentiti tutti i tipi di recinzione di cui al presente articolo:
- a. steccate in legno, di altezza massima di 1,20 metri;
  - b. macere o muri a secco, di altezza massima 1,00 metro, con o senza siepe viva retrostante;
  - c. siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene od ornamentali di cui all'articolo precedente;
  - d. recinzioni con passoni in legno e uno o due ordini di filo di altezza massima 1,20 mt;
  - e. recinzioni elettrificate;
  - f. recinzioni a maglia fissa non inferiore a 15 cm x 15 cm o a maglia con misura variabile di dimensioni adeguate a consentire il passaggio dei micro-mammiferi;
  - g. recinzioni ovvero reti metalliche flessibili, con passoni in legno, di altezza massima 2,20 metri;
  - h. recinzioni in metallo a disegno molto semplice, di altezza massima 2,20 metri tipo "Soprintendenza", anche integrate da siepe viva;
  - i. recinzioni con rete metallica rigida di altezza massima 2,20 metri, anche integrate da siepe viva;
  - l. murature a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate di altezza massima 2,20 metri;
  - m. recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20, con o senza retrostante siepe

viva.

3. In ambito agrario si suggerisce di utilizzare i tipi più "naturali" a siepe viva semplice o associata a retio a muri a secco, lasciando quelle più costruite, a muro o a base murata, ai margini stradali e agli ambiti perurbani. Lungo i margini stradali si suggerisce di evitare l'eccessivo frazionamento estetico che può derivare da tipi molto diversi di recinzioni, utilizzando tipi tra loro simili.
4. In ogni caso nelle zone B, le recinzioni debbono essere realizzate in modo da consentire l'attraversamento della fauna selvatica.
5. In tutti i casi, con esclusione delle sole Zone A, per motivi di sicurezza e durata, nei tratti di recinzione adiacenti cancelli posti lungo la viabilità di penetrazione, sarà possibile realizzare una porzione di recinzione con pali in ferro della lunghezza di metri 30 ogni lato del cancello.

### **CAPO III**

#### **Insedimento storico**

##### **Art. 35**

##### **Aree archeologiche, paleontologiche e storico artistiche**

1. In tutto il territorio dell'area naturale protetta deve essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico e di quelle di interesse archeologico, paleontologico e storico-artistico, ai sensi della normativa vigente: sono tali le aree nelle quali i reperti, i giacimenti e i siti archeologici, paleontologici e storico-artistici anche non emergenti, costituiscono parte integrante del territorio e lo connotano come meritevole di tutela e di valorizzazione. Si tratta di:
  - aree già indagate con reperti storico-archeologici e monumentali conosciuti;
  - aree archeologiche composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
  - aree archeologiche o zone di ambito archeologico note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
  - aree e reperti di interesse storico archeologico individuati successivamente all'approvazione del presente Piano.
2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo archeologico, di quelle di interesse archeologico e di quelle storico-artistiche, l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza. Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori. In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.
3. Nelle aree dichiarate di interesse archeologico, ai sensi della normativa vigente, sono consentite e agevolate dall'Ente di gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le prospezioni archeologiche e le azioni di tutela e conservazione dei beni storici ed archeologici secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di eventuali valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta.
4. Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di gestione dovrà essere preventivamente informato di tale attività e solo successivamente, per le opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di gestione ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997.
5. Le aree archeologiche di cui al comma 1 del presente articolo ricadenti in zone agricole devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.
6. Per quanto attiene alle recinzioni, possono essere utilizzati i tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c) d), e) ed f).

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano in tutti i siti localizzati nonché alle aree di rispetto individuate dagli strumenti di tutela paesistica.

#### **Art. 36**

##### **Complessi architettonici storico-monumentali**

1. I complessi architettonici storico-monumentali costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e debbono essere mantenuti nella loro integrità.
2. Gli interventi sui complessi di cui al comma 1 debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione. Devono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi. Di conseguenza, poiché detti complessi sono generalmente frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico-monumentale da quelle più recenti.
3. Per le parti antiche ancora esistenti, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc., sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.
4. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente e/o privi di particolare interesse architettonico-tipologico e/o di servizio alle attività agricole come stalle, fienili, etc. è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne.
5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'articolo 28.
6. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona non possono essere addossati agli edifici esistenti.
7. Per quanto attiene agli interventi sulla vegetazione ornamentale, è fatto obbligo di conservare e restaurare i parchi e i giardini esistenti, di cui è consentito l'ampliamento secondo quanto prescritto all'articolo 25 e all'articolo 32.
8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. È consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e, h).

#### **Art. 37**

##### **Manufatti di valore estetico - tradizionale**

1. Nell'ambito del patrimonio edilizio esistente, i manufatti di valore estetico-tradizionali rivestono un particolare interesse in quanto costituiscono testimonianza dell'architettura rurale montana e pastorale.
2. In caso di interventi edilizi su manufatti di interesse storico tipologico, casali, stazzi, edifici agricoli di valore architettonico, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta potrà richiedere l'adozione di accorgimenti atti a preservare i caratteri peculiari dell'edificio.
3. Gli eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di sottozona debbono essere ubicati in adiacenza di quanto esistente, possono esserne realizzati in continuità e debbono riproporre i caratteri architettonici e compositivi.
4. A detti ampliamenti, volti al recupero architettonico, funzionale, igienico-sanitario nonché alla razionalizzazione del complesso nel caso di più edifici, possono essere accorpati eventuali altri manufatti minori o di servizio mediante la ristrutturazione urbanistica dei medesimi.
5. Le eventuali nuove cubature realizzabili sono disciplinate dalle norme di sottozona nei limiti consentiti dalla disciplina paesaggistica vigente.
6. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia alle prescrizioni di cui all'articolo 28.
7. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
8. È consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e h).

**Art. 38****Paesaggi agrari storici**

1. Comprendono i paesaggi storici dei pendii a campi terrazzati, degli oliveti terrazzati, delle ciglionature, ed i paesaggi storici vallivi dei campi chiusi. Essi costituiscono testimonianza delle forme di insediamento storico e della tradizione contadina e pastorale locale, e rappresentano un patrimonio storico culturale importante e degno di essere preservato. I paesaggi agrari storici sono disciplinati dall'articolo 59.
2. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta potrà concedere sussidi e aiuti per il mantenimento a coltura dei terreni, per il miglioramento e salvaguardia delle tecniche tradizionali, per la conservazione di *cultivar* tipici locali.

**Art. 39****Manufatti minori e accessori**

1. In tutto il territorio dell'area naturale protetta debbono essere conservati tutti i manufatti tipici dell'ambiente rurale o ad esso collegati, che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici meritevoli di conservazione, come archi e portali di ingresso, muri di recinzione di antica costruzione, fontane e pozzi, decorazioni, edicole, colonne o altri elementi architettonici isolati. Di tutti questi manufatti sono vietate la demolizione o la modifica degli elementi costruttivi originali, e sono consentiti i soli interventi di manutenzione, consolidamento e restauro conservativo.

**Art. 40****Disciplina degli usi civici e delle terre collettive**

1. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici sono sottoposte al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
2. I beni collettivi sono definiti all'articolo 3, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della medesima l. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

**CAPO IV****Disciplina degli elementi percettivi del paesaggio****Art. 41****Tutela delle visuali**

1. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei cono visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.
2. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. Pertanto, sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona.
3. La messa in opera di cartellonistica stradale pubblicitaria è consentita nelle sole Zone C e D, previa acquisizione di nulla osta preventivo dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta, fatti salvi i cartelli indispensabili a garantire la sicurezza e la funzionalità della circolazione stradale e quelli predisposti dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta per la conoscenza e fruizione del patrimonio naturale e ambientale.

**Art. 42****Attività estrattive, discariche, centri di raccolta e centri di produzione di biomasse**

1. In conformità a quanto previsto dalla l.r. 29/1997 nel territorio dell'area naturale protetta è vietata l'apertura di nuove cave o miniere, e ogni attività di ricerca o estrazione di materiale litoide, petrolifero o gas forme. È, altresì, vietata l'apertura di centri di stoccaggio di rifiuti con esclusione di quelli vegetali a fini di compostaggio, inerti, reflui, prodotti o sostanze pericolose o nocive, sostanze radioattive, demolizione o rottamazione di autoveicoli, impianti di trattamento dei rifiuti nocivi o pericolosi nonché degli inerti.
2. Centri di raccolta rifiuti possono essere realizzati all'interno delle sottozone D1 e D2, previo nulla osta dell'Ente gestore e previa verifica di conformità con la disciplina paesaggistica vigente, con l'adozione di idonei interventi di mitigazione.
3. Centri di produzione a biomasse possono essere realizzati previa verifica di compatibilità circa la localizzazione, accessibilità, collegamenti, capacità di approvvigionamento in loco, e limitatamente alle Zone D1, D2, previo nulla osta dell'Ente di gestione e previa conformità con la disciplina paesaggistica vigente.

**Art. 43****Reti di servizi, reti aeree e reti di telecomunicazione**

1. In tutto il territorio dell'area naturale protetta, fatte salve le Zone A, sarà consentita la gestione manutenzione e rinnovo delle reti a terra di distribuzione idrica esistenti. Qualora necessario provvedere alla loro integrazione, modifica o completamento con altri tronchi, il progetto dovrà essere assentito con specifico nulla osta dell'Ente di gestione, che potrà richiedere accorgimenti o mitigazioni, adozione di tecnologie e interventi di mitigazione e ripristino; laddove necessario le opere saranno sottoposte a parere di VI.
2. Qualora le reti aeree esistenti dovessero essere oggetto di lavori di manutenzione, modifica o integrazione, comunque soggetti a nulla osta dell'Ente gestore, dovrà essere prioritariamente valutata la possibilità di un loro interrimento.
3. Gli impianti e le attrezzature per la trasmissione di dati e telecomunicazioni potranno essere messi in opera in conformità con la disciplina paesaggistica vigente.

**Art. 44****Impianti per la produzione di energia solare ed eolica**

1. Ai fini sia di tutela del paesaggio che di promozione dell'utilizzo di energie alternative nel territorio dell'area naturale protetta saranno consentiti, previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, gli impianti fotovoltaici o solari termici e gli impianti eolici con le seguenti limitazioni:
  - gli impianti solari ed eolici posizionati sulle coperture dei fabbricati sono consentiti con l'esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale, e delle Zone A e B;
  - gli impianti per la produzione di energia solare posizionati sul terreno sono consentiti esclusivamente nei casi in cui non sia possibile tecnicamente l'integrazione su strutture esistenti e legittime, e limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale elencati dall'articolo 36 e identificati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1: 25.000)". Impianti di maggiori dimensioni saranno consentiti, previo espletamento di procedura di compatibilità ambientale, nel caso di aziende agricole o produttive di grandi dimensioni e/o a seguito di PUA, e limitatamente al fabbisogno proprio dell'azienda;
  - gli impianti eolici sono consentiti limitatamente alle necessità di autoconsumo o di alimentazione di aziende o attività produttive nelle sole Zone D, con esclusione dei manufatti di interesse storico monumentale elencati dall'articolo 36 e identificati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1: 25.000)".

## TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### CAPO I Articolazione in Zone

#### Art. 45 Zonizzazione

1. Il territorio dell'Area naturale protetta è articolato in zone e sottozone, secondo le seguenti classificazioni:  
Zona A di RISERVA INTEGRALE  
Zona B di RISERVA GENERALE  
Zona C di PROTEZIONE  
Zona D di PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.
2. All'interno delle zone di cui al comma 1, sono individuate sottozone per la migliore definizione, salvaguardia, valorizzazione, promozione o sviluppo dei valori e delle attività presenti. All'interno delle varie perimetrazioni si osservano le norme generali, oltre alla disciplina delle aree di rispetto di cui al Capo I del presente Titolo IV, alle specifiche norme delle zone A, B, C o D di appartenenza e alle norme aggiuntive delle varie sottozone.
3. Nelle zone B - Riserva generale, nelle zone C - Protezione e nelle zone D - Promozione economica e sociale sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del d.p.r. 380/2001 del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Le eventuali prescrizioni del nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 dovranno garantire le finalità di tutela dell'area naturale protetta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991.

#### Art. 46 Zona A - Riserva integrale

1. La Zona A comprende tutte le aree fortemente caratterizzanti la naturalità del territorio dell'area naturale protetta, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico o documentario, quali le montagne più elevate, i boschi vetusti o comunque più maturi e naturali, le pareti rocciose, i fenomeni geologici visibili, le formazioni ripariali, il reticolo ecologico primario, gli habitat prioritari, le aree primarie di presenza e riproduzione della fauna. L'interesse prevalente è dunque quello della integrale conservazione delle risorse naturali e dei siti nelle loro caratteristiche e dinamiche spontanee come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.
2. All'interno delle zone A deve essere impedita qualsiasi attività di modificazione, alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica. Inoltre, poiché possono rappresentare un particolare motivo di attrazione dei visitatori all'interno dell'Area naturale protetta, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente all'interno delle Zone A potranno essere consentite limitate attività di corretta fruizione turistica naturalistica, distudio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi successivi. Le attività di ricerca scientifica sono consentite previo nulla osta da parte dell'Ente di gestione e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale.
3. In caso di accertata presenza di *habitat*, nidi, tane, siti di rifugio o svernamento di specie di particolare interesse comunitario o conservazionistico, o per altri giustificati motivi di studio e ricerca o monitoraggio, l'Ente di gestione può applicare specifici regimi di tutela che possono prevedere anche la sospensione di eventuali attività già autorizzate, e/o la chiusura temporanea del sito con divieto di accesso. Tali aree potranno essere tabellate o segnalate nei loro confini perimetrali e dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella dinamica gestionale dell'area naturale protetta, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e dei suoi risultati.
4. Nelle Zone A sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica secondo gli *standards* di progettazione

e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica. È inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti gli impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti al momento della pubblicazione del presente Piano.

5. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A:
  - sono vietate le attività di pascolo e l'introduzione di bestiame;
  - è vietata la costruzione di recinzioni;
  - sono vietate le coltivazioni agricole;
  - è vietato ogni intervento di piantumazione;
  - è vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente gestore;
  - è vietata l'apertura di nuove strade e sentieri. La viabilità esistente ed i sentieri potranno essere mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche;
  - è vietata la raccolta o manomissione della flora e vegetazione, e ogni forma di disturbo alla fauna selvatica, fatte salve le esigenze di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica condotte dall'Ente gestore o autorizzate dallo stesso.
6. Secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione. Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano, saranno consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, all'interno delle zone A vengono individuate le sottozone di cui all'articolo seguente.
7. È consentita la realizzazione nelle zone B, C, D del piano, di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergolende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche.
8. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 47**

##### **Sottozona A1 - Riserva integrale controllata**

1. Comprende aree caratterizzanti la naturalità del territorio dell'area naturale protetta, o aree che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, vegetazionale, faunistico, paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di notevole interesse scientifico o documentario, complementari alle zone A di tutela integrale, ma che per le loro caratteristiche possono consentire interventi finalizzati alla migliore gestione controllata e finalizzata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione. L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione e gestione delle risorse naturali e dei siti nelle loro caratteristiche e dinamiche come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna presente.
2. Nelle Zone A1 sono consentite la manutenzione delle piste e dei sentieri esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati, delle sezioni e delle superfici naturali. Sono altresì consentite la sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature per la fruizione turistica e didattica secondo gli *standards* di progettazione e realizzazione delle stesse dettate dalla Regione, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici esistenti, per l'osservazione della fauna e per la didattica.
3. Nelle zone A1 è consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte dell'Ente di gestione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione di Zone eventualmente destinate a Protezione



assoluta indicate successivamente all'approvazione del presente Piano secondo quanto precisato all'articolo 46, comma 3, nelle quali sarà in ogni caso interdetta ogni attività. Sono consentite eventuali attività di riqualificazione e ripristino necessarie alla conservazione di habitat e specie e dell'ambiente naturale condotte e attuate direttamente dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta. È inoltre consentita la manutenzione delle reti di adduzione idrica e di tutti gli impianti legittimamente autorizzati, legati a servizi di pubblica utilità, già esistenti e presenti alla data di pubblicazione del presente Piano. Sono consentite limitate attività di pascolo e introduzione di bestiame ai fini di mantenimento delle aree libere, radure e prati naturali e comunque con l'adeguato controllo del bestiame al pascolo. L'Ente di gestione potrà porre divieti ulteriori o limitazioni o sospensioni delle attività di pascolo.

4. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A1:

- è vietata la costruzione di recinzioni;
- sono vietate le coltivazioni agricole;
- è vietato ogni intervento di piantumazione;
- è vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi, fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente gestore;
- è vietata l'apertura di nuove strade e sentieri. La viabilità esistente ed i sentieri potranno essere mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni, allargamenti o modifiche;
- è vietata la raccolta o manomissione della flora e vegetazione, salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, e ogni forma di disturbo alla fauna selvatica, fatte salve le esigenze di ricerca e monitoraggio della fauna selvatica condotte dall'Ente gestore o autorizzate dallo stesso.

5. Secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione. Per quanto attiene i manufatti legittimamente esistenti alla data di pubblicazione del presente Piano, saranno consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 48**

##### **Zona B - Riserva generale**

1. Sono le aree nelle quali i caratteri del paesaggio e dell'ambiente conservano aspetti di valore naturalistico, estetico, documentario storico o paesaggistico, e che costituiscono il naturale complemento delle Zone A con le quali si integrano a comporre il quadro delle risorse paesaggistiche e ambientali più rilevanti del Parco. Sono inoltre aree dove i valori storici, culturali e paesaggistici, legati alle tracce degli antichi insediamenti umani, dei percorsi storici, o ai segni dell'azione dell'uomo sul territorio assumono rilevanza estetica e culturale e determinano un paesaggio degno di essere preservato.
2. L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione e gestione finalizzata, attiva o passiva, diretta o indiretta del sito nei suoi aspetti peculiari e della salvaguardia degli elementi che ne determinano la peculiarità, nonché della valorizzazione degli stessi come patrimonio della collettività. Nelle zone B, oltre alle norme generali, a quelle relative alle Aree di rispetto, si applicheranno le seguenti norme. Saranno consentiti:
  - la gestione controllata e finalizzata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione;
  - la sistemazione, gestione e manutenzione della viabilità esistente, delle attrezzature e dei sentieri per le attività silvo-pastorali pianificate, la fruizione turistica e didattica, secondo gli *standards* di progettazione e realizzazione dettati dalla Regione, e la realizzazione di attrezzature per la sosta, aree didattiche ed educative;
  - le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e comunque con l'adeguato controllo del bestiame al pascolo e con esclusione di impianti e attrezzature anche provvisorie;
  - la recinzione di fondi potrà essere consentita previo parere dell'Ente di gestione con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree, e comunque con esclusione delle Sottozone B1;
  - in tali zone è altresì vietato produrre rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi,



fatte salve le esigenze di studio e ricerche autorizzate dall'Ente gestore.

3. Oltre a quanto previsto nelle norme generali e all'articolo 20 in merito ai diversi tipi di copertura forestale e vegetazione, si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

- nelle more dell'approvazione dei Piani di assestamento forestale, i boschi di alto fusto esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni. I boschi cedui potranno essere tagliati secondo il ciclo naturale di taglio. In ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti;
- i Piani di assestamento forestale dovranno fissare le modalità per l'eventuale utilizzo dei boschi sotto il controllo dell'Ente gestore, individuare le aree da preservare dal taglio, e quelle da avviare ad alto fusto o da sfruttare con criteri di selvicoltura ecologica, e potranno prevedere gli eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari dei boschi per il mancato taglio, privilegiando l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio. In ogni caso le attività di taglio dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 dicembre. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità /vulnerabilità delle specie di animali di interesse comunitario (ad esempio lupo, orso, gatto selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni;
- i castagneti da legname e da frutto eventualmente presenti all'interno delle Zone B potranno essere condotti con modi tradizionali, con esclusione di apertura di nuove piste o accesso con mezzi di qualsiasi tipo;
- in aree poste al disopra di strade o percorsi escursionistici, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere autorizzati il taglio di singoli alberi pericolanti o circoscritti interventi di educazione laddove sussistano comprovate situazioni di instabilità e previo parere dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.

4. Nelle zone B saranno consentite:

- le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente gestore;
- la manutenzione e il ripristino con accorgimenti ecologici dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche esistenti ai fini naturalistici, agro-pastorali e turistici;
- la manutenzione delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle sezioni. Potranno essere attuati interventi di manutenzione e conservazione dei tracciati, anche con realizzazione di gradonate in pietra e/o legno, protezioni con muretti o macere a secco, attraversamenti di guadi o zone umide con passerelle in legname, corrimani in legno. Potranno essere messi in essere sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali e le pendenze esistenti;
- la manutenzione, il restauro, consolidamento o adeguamento igienico sanitario e strutturale delle strutture edilizie rurali presenti, con il mantenimento dei caratteri architettonici originali, nonché il loro utilizzo per uso ricettivo o per servizi di interesse generale, previa verifica e nulla osta da parte dell'Ente di gestione sul progetto di utilizzo o trasformazione;
- la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche e interventi pubblici di miglioramento e recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, illuminazione pubblica interrata, reti di telecomunicazione con esclusione di antenne e ripetitori, delle opere igieniche sanitarie, l'eliminazione di reti esterne aeree;
- secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997, in queste zone non sarà consentita l'edificazione;
- per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, all'interno delle Zone B vengono individuate le sottozone di cui agli articoli seguenti.

5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 49****Sottozona B1 - Riserva generale orientata di tutela delle praterie naturali montane e submontane**

1. Nelle Sottozone B1, oltre alle norme generali, alle norme particolari di Zona B, si applicheranno le seguenti norme:
  - saranno vietate tutte quelle attività che determinano una riduzione della superficie dell'habitat (apertura di strade, lavorazioni superficiali, spietramento, ecc.) o che determinano un decadimento qualitativo dell'associazione vegetale (carichi di pascolo eccessivi);
  - le attività di pascolo potranno essere svolte sulla base dei regolamenti vigenti compatibilmente con le finalità dell'area naturale protetta.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 50****Sottozona B2 - Riserva generale orientata di tutela dei corsi d'acqua principali**

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale, o di habitat prioritari, o di vegetazione ripariale igrofila e sub-igrofila. Comprendono pertanto principalmente il corso del Licenza e di altri corsi d'acqua, come identificati con apposita simbologia nelle Tav.24 a, b "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)" e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10:000)". L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali dei siti nel loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio, ambiente vitale per gli habitat e la fauna.
2. Nelle zone B2, oltre alle Norme generali, alle Norme particolari di Zona B, ed in conformità con la disciplina paesaggistica vigente si applicheranno le seguenti norme:
  - i boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni.
  - saranno consentiti:
  - la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari;
  - la recinzione di fondi potrà essere consentita previo nulla osta dell'Ente di gestione con indicazione della tipologia di recinzione da adottare, per motivi di tutela o ricerca scientifica o giustificata protezione di aree;
  - gli interventi destinati esclusivamente alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua dovranno essere preceduti da campagne di ricerca di habitat, presenze faunistiche, nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate;
  - sarà, inoltre, consentita:
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di servizi, strutture e manufatti legittimamente esistenti, nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie.
3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 51****Zona C - Protezione delle pendici di transizione, delle valli interne e dei pianori montani**

1. Sono quelle parti del territorio dove pur non registrandosi la presenza di rilevanti valori naturalistici, permangono tuttavia caratteri ed aspetti di elevato valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso. Comprende pertanto le aree di mantenimento e ricomposizione del paesaggio agrario, le valli interne, le pendici e i pianori di transizione.
2. L'interesse prevalente è quello della salvaguardia del paesaggio nei suoi tratti peculiari seminaturali e antropici, del connubio fra sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la

valorizzazione di questo equilibrio fra paesaggio, elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo, e della salvaguardia del rapporto armonico che queste parti del territorio hanno con le zone a prevalente interesse naturalistico, che con esse si integrano. Nelle zone C, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione del paesaggio e degli equilibri naturali dello stesso, sono consentite ed incentivate le attività tradizionali in atto. Nelle zone C, oltre alle norme generali si applicheranno le seguenti norme:

- deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità e la continuità ambientale e paesistica;
  - debbono essere mantenute le alberature sparse esistenti, anche morte, e per la messa a dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o le specie indicate nelle norme generali di tutela del paesaggio antropico;
  - le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo e migliorate nei loro criteri ecologici di conduzione e attuazione;
  - i terreni agricoli abbandonati possono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al loro originario utilizzo agricolo;
  - le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e f) in ogni caso utilizzando essenze autoctone e con modalità che consentano l'attraversamento della fauna selvatica. In particolare possono essere consentite esclusivamente:
    - le recinzioni necessarie alla salvaguardia delle produzioni agricole purché realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) e f);
    - le recinzioni necessarie alla delimitazione delle proprietà ove non siano presenti abitazioni purché realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alla lettera d);
  - il ripristino o la realizzazione di recinzioni ex novo accessorie alle attività presenti e compatibili con la tutela dell'ambiente purché realizzate secondo quanto disposto all'articolo 34, comma 2, limitatamente alle lettere a), b), c), d), e), f), h), e l);
  - i manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente gestore;
  - è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, di illuminazione pubblica se interrati, delle reti di telecomunicazione se interrate, delle opere igienico-sanitarie, delle opere necessarie all'eliminazione delle reti esterne aeree, e comunque con accorgimenti ecologici e previo nulla osta dell'Ente gestore.
3. Per quanto riguarda la viabilità, oltre a quanto previsto dall'articolo 33, si osserveranno le seguenti norme:
- l'apertura di nuove strade o la modifica della sagoma e delle sezioni delle strade esistenti, potrà essere consentita previo nulla osta da parte dell'Ente di gestione, per fini di fruizione, servizio ad attività produttive o agricole rilevanti, miglioramento della comunicazione fra nuclei abitati e nuclei sparsi, e comunque fatte salve le Zone C1 e C3, le zone boscate, le aree a forte pendenza o a rischio di dissesto per acclività o composizione dei suoli. Le strade carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale con possibile modifica dello stesso. La eventuale messa in opera di pavimentazioni in asfalto potrà essere consentita previo nulla osta da parte dell'Ente di gestione. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno essere messi in atto sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali e pendenze esistenti;
  - è vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e altre modifiche del suolo che comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno;
  - per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle presenti norme, l'Ente di gestione può concedere contributi e agevolazioni, o assistenza ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento dell'area naturale protetta;

- l'esercizio delle attività agricole è consentito e incentivato, a fini di mantenimento del paesaggio e delle attività produttive tradizionali. Saranno pertanto consentite tutte le attività necessarie allo svolgimento delle pratiche agricole ed al mantenimento delle colture in atto o al cambiamento delle stesse con altre tipiche della tradizione locale che siano compatibili con le norme del presente Piano, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia ordinaria e straordinaria dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione, e tutte le altre azioni necessarie di gestione culturale nel rispetto delle norme vigenti e dei necessari nulla osta dell'Ente gestore. Saranno altresì consentite tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti.
4. Possono essere autorizzati dall'Ente di gestione interventi nelle aree agricole previa presentazione del PUA in conformità con l'articolo 52 delle norme del PTPR, ed in ogni caso purché non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o naturalistici interessanti ad esso connessi. Per meglio provvedere alla salvaguardia e valorizzazione dei peculiari valori in esse contenuti, la Zona C è divisa nelle seguenti sottozone:
- C1 ZONA DI PROTEZIONE DEI PIANI MONTANI E DELLE PENDICI CON PREVALENZA DI AREE BOSCADE
  - C2 ZONA DI PROTEZIONE DEI PIANI MONTANI CON VEGETAZIONE RADA E DELLE PENDICI NUDE, E DELLE VALLI INTERNE
  - C3 ZONA DI PROTEZIONE DEGLI ALTIPIANI E DEI PRATI E PASCOLI D'ALTURA.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 52**

##### **Sottozona C1 - Zona di protezione dei piani montani e delle pendici con prevalenza di aree boscate**

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con estesa copertura boscosa. In queste aree, oltre alle norme generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, si applicheranno le seguenti norme e saranno consentite:
- tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli;
  - l'utilizzo dei boschi esistenti con criteri di compatibilità e secondo i Piani di assestamento forestale;
  - il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa l'eliminazione;
  - la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere;
  - per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti;
  - è inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e), h) e l).
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 53****Sottozona C2 - Zona di protezione dei piani montani con vegetazione rada e delle pendici nude e delle valli interne**

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree di transizione, con vegetazione rada o denudate. In queste aree, oltre alle norme generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, in conformità con la disciplina dettata dalla normativa paesaggistica vigente, si applicheranno le seguenti norme e saranno consentite:
  - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie;
  - le alberature esistenti e i residui di aree boscate dovranno essere mantenute;
  - il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione;
  - la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;
  - per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti;
  - è inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2, lettere a), b), c), d), e), h) e l).
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 54****Sottozona C3 - Zona di protezione degli altipiani e dei prati e pascoli d'altura**

1. Sono le aree caratterizzate dalla presenza di altipiani e piani carsici, prati naturali, prati pascoli e prati d'altura. Oltre alle norme di carattere generale ed a quelle generali della zona C, in conformità con la disciplina dettata dalla normativa paesaggistica vigente, si applicheranno pertanto le seguenti norme. Saranno consentiti:
  - la gestione sostenibile del prato per evitare l'imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere compatibili con la conservazione di habitat e specie;
  - eventuali falciature, una volta all'anno, a un'altezza di circa 15 centimetri;
  - limitate concimazioni organiche;
  - il decespugliamento, mediante il taglio degli arbusti e della vegetazione arborea di nuovo impianto;
  - parziali spietramenti compatibili con la conservazione di habitat e specie;
  - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti provvisori per la stabulazione, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie;
  - previo nulla osta dell'Ente gestore, potranno essere realizzate attrezzature leggere rimovibili di visita, sosta e attrezzature per il tempo libero, realizzate con materiali naturali, con esclusione di scavi, riporti, modificazioni del terreno, pavimentazioni, alberature nuove, manufatti di altro genere. Le attrezzature dovranno essere preferibilmente localizzate in aree marginali, a ridosso della vegetazione esistente, e per la loro realizzazione non dovranno essere tagliate o danneggiate le alberature esistenti, né compromesso il cotico erboso.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 55****Zona D - Promozione economica e sociale**

1. Le zone D sono quelle parti del territorio già in parte o diffusamente trasformate dall'attività umana, e sulle quali si registra la tendenza consolidata o la vocazione ad ospitare attività agricole produttive e forestali di rilevante interesse economico per le comunità locali o attività insediative; sono inoltre le aree già destinate o suscettibili dell'impianto di attività di supporto, promozione e sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni locali, le aree importanti ai fini di una corretta ed organica gestione e utilizzo del territorio dell'area naturale protetta o per la presenza di servizi ed attività di fruizione, ricettività, didattica, assistenza e promozione turistica, le aree utili alla localizzazione di attività di salvaguardia e fruizione del patrimonio dell'area naturale protetta come musei, centri visite, aree attrezzate, orti e giardini botanici, vivai, le aree destinate ad attività o funzioni tali da consigliarne la previsione e regolamentazione preventiva. Per meglio provvedere alle esigenze di sviluppo, valorizzazione e salvaguardia dei peculiari valori in esse contenuti, la Zona D è divisa nelle seguenti sottozone:
  - D1 NUCLEI URBANI CONSOLIDATI E AREE URBANIZZATE
  - D2 AREE PERIURBANE E AREE AGRICOLE SEMIURBANIZZATE
  - D3 AREE DEGLI INSEDIAMENTI STORICO-CULTURALI
  - D4 ZONA DEL PAESAGGIO AGRARIO STORICO
  - D5 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE
  - D6 ZONE DELLE COLTURE OLIVICOLE DISMESSE
  - D7 ZONE DI ANTICO UTILIZZO AGRICOLO
  - D8 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPIANTI TECNOLOGICI.
2. Secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1997 nelle zone D, è consentita l'attività edificatoria nei limiti e con le modalità previste dalle diverse sottozone di appartenenza, nel rispetto delle norme generali, degli strumenti di tutela paesistica vigenti, e di quanto disposto nel presente articolo.
3. È fatto obbligo di tutelare, recuperare e valorizzare l'insediamento storico, secondo quanto disposto al Titolo III Capo III delle presenti norme.
4. Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente e costruendo, si applica quanto disposto dall'articolo 28.
5. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica sono consentiti interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, abbeveratoi, legnaie, piccoli ricoveri per attrezzi e modeste strutture per il ricovero degli animali, nei limiti consentiti dalle leggi regionali e dagli strumenti di tutela paesistica, ambientale e comunitaria. È altresì consentita la realizzazione di tettoie, che possono essere estese su 1/1000 della superficie aziendale, comunque, non oltre 100 mq, ed avere altezza massima di 5,00 ml. Superfici maggiori possono essere consentite solo per comprovate necessità di conduzione dell'azienda e previa presentazione di PUA. Le tettoie dovranno comunque essere aperte sui quattro lati; dovranno essere realizzate con copertura a falde, e laddove la dimensione della struttura lo renda necessario, con pilastri aventi finitura in mattoni, pietra o muratura intonacata e copertura a falde con manto in tegole laterizie.
6. Per quanto attiene ai corridoi ecologici, è fatto obbligo di conservare gli elementi naturali che compongono il reticolo ecologico.
7. Per quanto attiene la vegetazione ornamentale, si applica quanto disposto all'articolo 25.
8. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'articolo 34, salvo diversa indicazione contenuta nelle norme delle singole sottozone.
9. Possono essere valutati e autorizzati dall'Ente di gestione interventi nelle aree agricole previa presentazione di PUA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 delle norme dello strumento di pianificazione paesaggistica vigente, con esclusione delle Sottozone D3 e D4.
10. Nelle zone D - Promozione economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici.
11. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 56****Sottozona D1 - Nuclei urbani consolidati e aree urbanizzate**

1. Sono le zone più densamente urbanizzate e/o occupate dagli insediamenti residenziali storici o recenti consolidati, con tutte le urbanizzazioni e gli impianti tecnologici annessi. L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, nonché dell'armonizzazione di tali attività con le esigenze di mantenimento dell'immagine storica, del paesaggio e della qualità dell'ambiente urbano e periurbano, dell'insediamento e della promozione di nuove attività connesse con la fruizione dell'area naturale protetta. In queste aree le attività urbanistiche ed edilizie saranno disciplinate dalle leggi regionali vigenti in materia, e dagli strumenti urbanistici comunali, previo parere preventivo dell'area naturale protetta nel caso di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o varianti a quelli vigenti.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 57****Sottozona D2 - Aree periurbane e aree agricole semi-urbanizzate**

1. Sono le zone caratterizzate da insediamenti residenziali rurali con carattere di nucleo abitato, o da insediamenti rurali diffusi, ma in numero e consistenza tali da configurare un ambiente rurale con carattere residenziale. L'interesse prevalente è quello della conservazione, salvaguardia e sviluppo delle attività in esse contenute, del progresso e del benessere delle popolazioni insediate, della conservazione del carattere e dell'ambiente rurale dei siti, nonché dell'armonizzazione delle attività presenti con le esigenze di mantenimento del paesaggio e della qualità dell'ambiente agricolo, e della promozione di nuove attività compatibili connesse con la fruizione dell'area naturale protetta e la promozione delle produzioni agricole. Nel Comune di Marcellina sono ammesse le espansioni del centro abitato, così come già previsto nel Piano di assetto dell'anno 2000, secondo le previsioni del piano regolatore generale (PRG) Comune di Marcellina. In queste aree, oltre alle norme generali e a quelle relative alle norme generali di Zona D, si applicheranno le seguenti norme.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 58****Sottozona D3 - Aree degli insediamenti storico-culturali**

1. I manufatti di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale, così come individuati nella Tav. 9 "Carta del patrimonio culturale e paesaggistico (1: 25.000)" dovranno essere mantenuti nella loro integrità.
2. Gli interventi sui complessi di valore architettonico/tipologico o storico/tradizionale di cui al comma precedente debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della sua inscindibile unità formale e strutturale, alla conservazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino delle parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni escludendo pertanto, ad eccezione di quest'ultima, interventi di demolizione e ricostruzione. Devono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio così come si è costituito nel tempo con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi. Di conseguenza, poiché detti complessi sono anche frutto di accrescimenti succedutisi nel tempo, i progetti di intervento devono essere corredati da un'analisi storica volta a individuare la successione delle fasi costruttive che hanno condotto all'edificio attuale, distinguendo le parti antiche di interesse storico-monumentale da quelle eventuali più recenti.
3. Per le parti antiche, fatte salve eventuali superfetazioni, finiture o materiali inadeguati, etc., sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Ai fini della valorizzazione e della fruizione dei beni, sono inoltre consentiti interventi interni di adeguamento igienico e funzionale utili al migliore utilizzo delle strutture anche a fini di ricettività, servizio o attività sociali e culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici fondamentali.



4. Per gli edifici e/o le parti di costruzione più recente è consentita anche la ristrutturazione edilizia limitatamente alle opere interne. Dovranno in ogni caso essere conservate le volumetrie, i caratteri tipologici, architettonici e gli apparatidecorativi.
5. Per quanto attiene alle modalità di intervento, si rinvia a quanto prescritto all'articolo 28.
6. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 59**

##### **Sottozona D4 - Zona del paesaggio agrario storico**

1. I paesaggi agrari storici debbono essere mantenuti al loro aspetto originario. Pertanto, sarà impedita ogni attività di trasformazione tendente a cancellare elementi caratteristici del paesaggio, quali terrazzamenti, macere e muri di sottoscarpa degli stessi, macere e siepi di recinzione o confine, siepi e alberature a filari o isolate tipiche della tradizione. Le colture praticate dovranno essere mantenute o sostituite con altre tipiche della tradizione locale.
2. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto previsto per le zone D, compatibilmente con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, sono consentite:
  - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della tradizione locale o sostituzione dell'esistente sempre con essenze della tradizione locale, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale;
  - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibilmente con *habitat* e specie;
  - il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione.
3. Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. È inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all'articolo 34, comma 2 lettere a), b), c), d), e), h) e l).
4. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dalla normativa paesaggistica vigente. Potranno inoltre essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini didattici e turistici, produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione di PUA, come previsto dalle presenti norme, previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
5. Saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dalla disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, nonché la realizzazione, completamento, rinnovo, potenziamento delle reti di servizi e telecomunicazioni.
6. Nelle aree di interesse storico-archeologico saranno inoltre consentiti gli interventi finalizzati alla protezione, recupero funzionale dove possibile, restauro, consolidamento, miglioramento a fini di fruizione turistico-didattica delle strutture esistenti.
7. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 60**

##### **Sottozona D5 - Zone agricole produttive**

1. Sono le aree agricole più intensamente utilizzate e caratterizzate dalla presenza di insediamenti rurali sparsi, sulle quali sono in atto attività tradizionali consolidate e importanti sia per l'economia della comunità locale, sia per il mantenimento del paesaggio agrario, sia per la promozione delle attività agricole-



produttive. In queste aree, oltre alle norme generali si applicheranno le seguenti norme compatibilmente alla normativa paesaggistica vigente. Per quanto attiene l'uso agricolo, silvo-pastorale e l'attività zootecnica, oltre a quanto consentito per le Zone D, sono consentiti:

- gli impianti di irrigazione, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione silos e impianti di serra, previo nulla osta dell'Ente gestore;
  - tutte le azioni necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole e delle culture legnose, come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei o sostituzione dell'esistente, bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell'operatore fino ad esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, potature, eliminazione delle alberature morte, e tutte le altre azioni necessarie di gestione culturale. Sarà invece vietato l'espianto di esemplari olivicoli di forma e portamento notevole o vetusti;
  - taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e contenimento delle stesse, esclusa l'eliminazione;
  - tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli compatibili con la conservazione di habitat e specie.
2. L'edificazione sarà consentita nei limiti previsti dalla normativa paesaggistica vigente. Potranno essere consentiti interventi a fini di miglioramento del patrimonio edilizio o migliore sfruttamento dello stesso a fini produttivi agricoli o di servizio, dietro presentazione del PUA, come previsto dalle presenti norme e previa verifica di conformità con la disciplina paesaggistica vigente. Saranno consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di ampliamenti ed incremento dei volumi nei limiti previsti dalla disciplina dettata dalla normativa paesaggistica vigente.
  3. Saranno inoltre consentiti interventi per finalità di agriturismo, turismo rurale o naturalistico, nonché la realizzazione di attrezzature leggere rimovibili che non comportino volumi per la fruizione turistico-sportiva ed il tempo libero previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
  4. Saranno consentiti gli adeguamenti e completamenti della viabilità esistente, con il rispetto della morfologia del suolo, previa redazione di Studio di inserimento paesistico (SIP) e adozione di eventuali interventi di mitigazione.
  5. È consentita la realizzazione di piccoli invasi per raccolta di acque a fini agricoli, con una superficie massima di 100 mq ciascuna, purché nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme sulla tutela delle risorse idriche e previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
  6. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 61**

##### **Sottozona D6 - Zone delle colture olivicole dismesse**

1. Sono le aree storicamente utilizzate per la coltivazione dell'olivo e dismesse in epoca recente o più lontana, ma che comunque recano tracce evidenti della originaria coltivazione. Compatibilmente con la normativa paesaggistica vigente. Le aree potranno essere rimesse a coltura, privilegiando la possibilità di recupero degli esemplari di olivo residui appartenenti alle *cultivar* locali, impianto o innesto di nuove alberature, pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietramenti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazione o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo nulla osta dell'Ente di gestione sulla tipologia da adottare. Sulle aree recuperate alla coltura olivicola, oltre alle norme generali, di zona D, potranno essere messe in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme tecniche dall'articolo 60.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 62****Sottozona D7 - Zone di antico utilizzo agricolo**

1. Sono le aree storicamente utilizzate per l'agricoltura e dismesse in epoca recente o più lontana, ma che comunque recano tracce evidenti dell'originario uso agricolo. Le aree potranno essere rimesse a coltura, con possibilità di pulizia, diserbo dei terreni, eliminazione delle alberature selvatiche presenti, con esclusione delle piante con diametro maggiore di cm 20 che dovranno essere mantenute, sagomatura dei terreni, spietramenti, ripristino delle macere eventualmente presenti e loro integrazioni o completamento, o nuova realizzazione, recinzione dei fondi previo nulla osta dell'Ente di gestione sulla tipologia da adottare. Sulle aree recuperate alla coltura agricola, oltre alle norme generali di zona D, potranno essere messe in atto tutte le opere e lavorazioni previste nelle presenti Norme tecniche dall'articolo 60.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 63****Sottozona D8 - Zone per servizi di interesse collettivo, attività produttive e impianti tecnologici**

1. Sono le aree e i manufatti destinati a funzioni di servizio di interesse collettivo, di iniziativa pubblica o privata o a rilevanti attività produttive e ad impianti tecnologici. Oltre a quanto previsto dalle norme generali, compatibilmente con la normativa paesaggistica vigente e con le finalità istitutive e gestionali dell'area naturale protetta, si applicheranno le seguenti prescrizioni:
  - le nuove costruzioni consentite dagli strumenti di tutela paesaggistica, potranno essere realizzate all'interno delle perimetrazioni della Zona D. Ai fini del calcolo della volumetria consentita potranno essere assommati i volumi afferenti alle aree limitrofe confinanti, anche site al di fuori della Zona D, con un volume massimo di mc 1800, e un numero massimo di 3 piani fuori terra;
  - saranno consentiti il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione dei manufatti esistenti, con possibilità di incremento dei volumi una tantum per sole esigenze di necessità e previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente;
  - potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività in atto, purché compatibili e migliorative della qualità dell'ambiente e previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente;
  - potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, ristrutturazione degli impianti e delle infrastrutture presenti;
  - le nuove costruzioni consentite dagli strumenti di tutela paesaggistica dovranno avere le seguenti caratteristiche:
    - tipologia improntata alla massima semplicità, secondo i caratteri delle architetture tradizionali, con murature in pietrame locale a faccia vista o intonacate con intonaco civile e tinte della gamma delle terre, copertura a falde con manto in coppi, aggetti in legno, porte e infissi in legno o in altri materiali purché verniciati nei colori della gamma delle terre scure, con esclusione di alluminio anodizzato color oro.
2. Le aree per servizi ricettivi e gli impianti a fune dismessi indicate nelle Tav.24 a, b "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)" e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1:10.000)" con il simbolo D8\*1 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella scheda V.12 - "Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro D8\*1" nelle "Schede descrittive delle azioni di Piano", in funzione di proposte di recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, degli impianti di risalita e delle strutture per servizi turistici e ricettività esistenti, finalizzati anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste

- dalle leggi vigenti in materia di VIA, VAS, VI e compatibilità paesistica.
3. Le aree per attività produttive dismesse indicate nelle Tav.24 a, b e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)" e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetrodefinitivo (1:10:000)" con il simbolo D8\*2 potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella scheda V.13-"Recupero e riqualificazione ambientale delle strutture produttive e del sito dellevecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8\*2" nelle "Schede descrittive delle azioni di Piano", in funzione di proposte di recupero, ripristino, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, nuovo utilizzo a fini ricettivi, culturali e sociali, rinnovo adeguamento o sostituzione delle strutture esistenti, sistemazione e recupero delle aree limitrofe, finalizzate anche all'adeguamento alle normative in materia antisismica, di contenimento energetico, superamento delle barriere architettoniche, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente, ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, all'introduzione di tecniche e materiali per il contenimento e risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo del loro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di VIA, VAS, VI e compatibilità paesistica.
  4. Le aree e gli impianti di telecomunicazione indicate nelle Tav.24 a, b e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetro definitivo (1: 15.000)" e Tav. 25 a, b, c, d "Carta della zonizzazione e del perimetrodefinitivo (1:10:000)" con il simbolo D8\*3, potranno essere sottoposte ad un progetto complessivo e studi di dettaglio secondo quanto previsto nella scheda V 14 – "Recupero e riqualificazione ambientale degli impianti di telecomunicazione di Monte Gennaro" nelle "Schede descrittive delle azioni di Piano", in funzione di proposte di delocalizzazione, riqualificazione, ammodernamento, parziale o totale demolizione e bonifica, rinnovo adeguamento o sostituzione degli impianti esistenti, finalizzati in via prioritaria al contenimento del possibile inquinamento elettromagnetico nei confronti delle strutture ricettive contigue e dei centri abitati vicini, alla mitigazione del loro impatto sull'ambiente e ad una maggiore sostenibilità delle strutture e degli impianti, sempre nell'ottica di un miglioramento complessivo delloro impatto ambientale, e previa verifica di compatibilità secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia di VIA, VAS, VI e compatibilità paesistica. Lo studio che dovrà essere promosso dagli enti territoriali e locali interessati dovrà indicare il sito ottimale di rilocalizzazione degli impianti, da individuare all'interno del perimetro dell'area D8\*3, limitandone al massimo il numero, l'estensione, e dovrà altresì indicare le modalità di realizzazione e gestione degli impianti le modalità di concessione o diritto d'uso degli stessi a privati. Alla luce dei vincoli insistenti sul sito, dell'interesse pubblico rivestito dal servizio a cui gli impianti sono destinati, e delle problematiche connesse, la realizzazione di quanto previsto dovrà essere attuata dagli enti locali interessati e/o dagli enti territoriali sovracomunali, Parco regionale naturale dei Monti Lucretili o la Regione Lazio, e per l'attuazione delle previsioni del presente comma potranno essere esercitati i poteri di cui all'articolo 87 delle presenti norme da parte degli enti indicati.
  5. Vengono classificate in Zona D8 e indicate con apposita simbologia nella Tav. 24 a, b "Carta della Zonizzazione e del perimetro definitivo (1:15.000)" tutte le aree e strutture localizzate destinate ad impianti tecnologici attinenti a servizi a rete o a servizi di interesse collettivo, quali depuratori, opere di presa o serbatoi di reti idriche o fognarie, centraline di reti elettriche, centri di raccolta o stoccaggio rifiuti, serbatoi di gas o altri combustibili per reti di servizio pubbliche o altri impianti simili, nonché all'interno del comune di San Polo dei Cavalieri, indicati con apposita simbologia, il campo sportivo e il castagneto. Per tutte queste strutture potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla loro manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, adeguamento a requisiti di legge, accessibilità, adeguamenti igienico funzionali, o sicurezza, necessari all'utilizzo cui sono destinati, oltre a quanto previsto in modo specifico nel Titolo VI delle presenti norme tecniche previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
  6. Vengono classificate in Zona D8 e indicate con apposita simbologia nella Tav.18 "Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1: 25.000)" tutte le strutture di servizio e fruizione, quali camping e aree di sosta temporanea, aree attrezzate, rifugi, musei, centri visite, centri di educazione ambientale. Per tutte queste strutture potranno essere realizzate tutte le opere necessarie alla loro manutenzione, rinnovo, ristrutturazione, adeguamento a requisiti di legge, accessibilità, adeguamenti igienico funzionali, o sicurezza, necessari all'utilizzo cui sono destinati, oltre a quanto previsto in modo specifico nel Titolo VI delle presenti Norme Tecniche previa verifica di conformità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.
  7. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **CAPO I**

##### **Fruizione e progetti**

##### **Art 64**

###### **Infrastrutture e servizi dell'area naturale protetta**

1. Sono costituite dal sistema della viabilità carrabile, ciclabile pedonale ed equestre, dai sentieri e percorsi di visita, e da tutte le strutture di servizio e di fruizione minime o localizzate necessarie alla gestione dall'Ente di gestione e al suo uso turistico. All'inizio dei tracciati, o dove necessario, dovranno essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste. Per i sentieri escursionistici e i sentieri-natura e per tutti gli altri percorsi, i tracciati dovranno essere segnalati con sistemi standardizzati a minimo impatto, come anche per le altre attrezzature previste, aree didattiche e attrezzate, Porte del parco naturale, punti panoramici e punti di interpretazione del paesaggio, la cui realizzazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, costruttore concordate dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta con le competenti strutture dell'assessorato ambiente della Regione.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

##### **Art. 65**

###### **Porte del Parco**

1. Si tratta di attrezzature ridotte, ricavate in prossimità della viabilità esistente, in aree libere di modesta estensione. Queste attrezzature debbono essere prioritariamente realizzate nella Zona D. Potranno comprendere oltre alle attrezzature didattiche e informative necessarie, realizzate secondo un progetto unitario, una congrua area di sosta per le automobili in modo da non intralciare la circolazione ordinaria, sufficiente per un massimo di 8 autovetture o due autobus. Le aree dovranno essere definite con progetto di dettaglio che dovrà fissare le modalità di realizzazione delle strutture e l'estensione delle aree, che comunque non dovranno superare le seguenti dimensioni in superficie:  
S max: 500 mq. S min: 100 mq.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

##### **Art. 66**

###### **Musei e centri visita**

1. Queste strutture debbono essere prioritariamente realizzate in Zona D ed eventualmente anche in Zona C, con esclusione della Zona B, utilizzando i fabbricati esistenti, recuperati o ristrutturati a tale scopo. Saranno pertanto consentite tutte le opere necessarie all'adeguamento igienico funzionale e di sicurezza e accessibilità necessarie per la nuova destinazione, ivi comprese modifiche alla distribuzione interna e alle aperture.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 67****Aree didattiche e aree attrezzate**

1. Queste aree, realizzabili solo dall'Ente gestore e/o altri Enti pubblici previo nulla osta dell'Ente gestore, pur avendo finalità diverse, vengono regolate dalla stessa normativa, in quanto si tratta di strutture simili per tipo di attrezzature ed estensione. Potranno essere realizzate in tutte le aree idonee, con esclusione delle Zone A e B e privilegiando la connessione con altri progetti generali o localizzati di fruizione. Per queste strutture, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto previa verifica di compatibilità con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente. Le aree dovranno essere di limitata estensione, ricavate in radure naturali e luoghi adatti che non richiedono modifiche di nessun tipo né al terreno né alla vegetazione, né alla viabilità di collegamento.
2. Oltre alle attrezzature informative e didattiche e a quelle per la sosta, potranno essere previsti, nei casi di aree attrezzate situate in prossimità di viabilità carrabile a libera percorrenza e accessibili senza opere o modifiche, un massimo di 4 posti per parcheggio di automobili, realizzati con pavimentazione in terreno naturale o stabilizzato, erba, ghiaia o in legno. Le aree così localizzate dovranno essere accessibili a portatori di handicap e dotate delle attrezzature necessarie.
3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta non è responsabile per danni a persone, animali o cose che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle aree didattiche e delle aree attrezzate che non sono in gestione dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.
4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 68****Accessibilità**

1. Tutta la rete della viabilità interna potrà essere utilizzata per la visita dell'area naturale protetta e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati. L'Ente gestore dell'area naturale protetta non è responsabile per danni a persone, animali o cose che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle aree didattiche e delle aree attrezzate che non sono in gestione dell'Ente di gestione. Per i tracciati a traffico regolamentato l'Amministrazione dell'area naturale protetta potrà decidere l'imposizione di una tariffa di accesso, o limitare il numero di accessi in determinati periodi. L'Ente gestore dell'area naturale protetta nel caso di documentate esigenze di tutela ambientale, potrà comunque provvedere direttamente e previa richiesta ai soggetti competenti ad interdire l'accesso della viabilità interna e dei percorsi escursionistici per il tempo strettamente necessario alle suddette esigenze e, comunque, con accessibilità per mezzi e persone deputate alle attività di controllo e soccorso del territorio e per mezzi e persone che devono svolgere documentate e indifferibili attività agro-silvo-pastorali.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

**Art. 69****Campeggi e aree di sosta temporanea**

1. Oltre a quelli individuati nella Tav.18 "Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1:25.000)" saranno consentiti nuovi Campeggi e Aree Sosta Temporanea secondo i requisiti di cui alla l.r. 13/2007 e Regolamento regionale 18/2008 nelle aree che saranno individuate in considerazione di quanto prescritto nelle "Schede descrittive delle azioni di Piano" nell'azione V.10-"Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco" e che dovranno essere reperite all'interno delle Zone D1, D2, D5 per i Campeggi, e delle Zone D1, D2, D5, C2 per le sole Aree di Sosta Temporanea, previa verifica e autorizzazione da parte dell'Ente di gestione. Nelle aree classificate quali campeggi potranno essere realizzate tutte le opere necessarie allo svolgimento e/o innovazione tecnologica o igienico-funzionale delle attività compatibili con la conservazione di habitat e specie. Potranno essere realizzate tutte le opere necessarie al miglioramento, manutenzione, adeguamento a normative, degli impianti e delle infrastrutture

presenti compatibili con la conservazione di habitat e specie. Nelle aree classificate Aree di sosta temporanea potranno essere realizzate le sole opere necessarie alla recinzione e delimitazione dell'area, messa in opera di attrezzature leggere per la sosta o lo svago, pavimentazioni in legno o altri materiali naturali o terreni naturali compattati, delimitazione delle aree di sosta con sistemi e materiali naturali, cartellonistica didattica e illustrativa. Le Aree di sosta temporanea non potranno ospitare un numero di *camper* o mezzi simili maggiore di 5 e un numero di tende maggiore di 15.

2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 70 Parcheggi**

1. Per queste strutture pubbliche realizzate dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta e/o da Enti territoriali competenti e/o da privati, ed in tutti i casi previo nulla osta dell'Ente di gestione, localizzate indicativamente nella Tav.18 "Carta delle infrastrutture, dell'accessibilità e dei servizi (1: 25.000)" con apposita simbologia, non viene fissata l'estensione né l'esatta ubicazione catastale. In tutti i casi la superficie necessaria verrà fissata in sede di progettazione esecutiva, alla luce delle necessità e delle finalità e tipologie delle attrezzature indicate dagli studi propedeutici al progetto e previo SIP. In queste aree potranno essere realizzate le sole opere necessarie alle finalità di fruizione, secondo quanto previsto al presente Titolo V.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 71 Sentieri natura e sentieri escursionistici**

1. Tutta la rete della viabilità interna e i sentieri esistenti possono essere utilizzati per la visita dell'area naturale protetta e per realizzare circuiti escursionistici e percorsi pedonali segnalati o attrezzati. Possono essere realizzate dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta o da altri Enti o soggetti da esso autorizzati tutte le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua, e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili, o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata, ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale, sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatto all'ambiente. Nessun intervento è possibile, al di fuori della manutenzione ordinaria strettamente indispensabile e solo su competenza dell'Ente di gestione, sui tracciati compresi nelle Zone A. L'Ente di gestione nel caso di documentate esigenze di tutela ambientale, potrà comunque provvedere direttamente e previa richiesta ai soggetti competenti ad interdire l'accesso dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici per il tempo strettamente necessario alle suddette esigenze e, comunque, con accessibilità per mezzi e persone deputate alle attività di controllo e soccorso del territorio e per persone che devono svolgere documentate e indifferibili attività agro-silvo-pastorali.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

#### **Art. 72 Superamento delle barriere architettoniche**

1. Al fine di garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni da parte di tutti i cittadini, per gli spazi, le attrezzature e gli edifici pubblici già utilizzati o preordinati alla prestazione di servizi (aree e strutture polifunzionali, didattiche, di sosta, informative, ecc.), ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) deve essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche.

### **Art. 73 Progetti**

1. Nel territorio dell'area naturale protetta, oltre a quanto consentito dalle presenti Norme Tecniche e dagli strumenti di tutela vigenti, e fatte salve l'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari, sono consentiti, previa verifica di conformità con la normativa di piano, nonché con la disciplina dettata dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente e previo nulla osta dell'Ente di gestione da rilasciare sul progetto definitivo, tutti gli interventi e le opere necessarie alla realizzazione delle azioni di Piano, secondo i criteri, modalità e contenuti specifici indicati nell'elaborato "Schede descrittive delle azioni di Piano", che costituiscono parte integrante delle presenti Norme. Le suddette azioni contenute nell'elaborato "Schede descrittive delle azioni di Piano" sono di seguito elencate:
  - III.4 – Incentivi e misure per il recupero e il mantenimento del pascolo nei prati montani
  - III.11- Attuazione delle previsioni dei P.G.A.F.
    - V.3 Itinerari delle alte vie
    - V.4 Il Parco dei bambini "Voglio essere un fiore"
    - V.5 Un Parco per tutti
    - V.6 Le Porte del Parco
    - V.7 Riqualficazione dei rifugi montani
    - V.10 Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco
    - V.11 Copertura *wi-fi* dell'area Parco
    - V.12 Recupero e riqualficazione ambientale delle strutture turistiche ricettive e degli impianti di risalita dell'area di Monte Gennaro D8\*1
    - V.13 Recupero e riqualficazione ambientale delle strutture produttive e del sito delle vecchie fornaci nel comune di Marcellina, D8\*2
    - V.14 Recupero e riqualficazione e delocalizzazione delle aree e degli impianti di telecomunicazione siti nel Comune di Palombara nell'area di Monte Gennaro D8\*3
2. I siti e i tracciati già individuati sono indicati nella Tav. 26 a, b "Carta dei progetti e delle proposte di fruizione (1: 15.000)". Ulteriori localizzazioni saranno individuate in sede di progettazione esecutiva secondo i criteri di cui alle Schede descrittive delle azioni di Piano.
3. Le eventuali precisazioni delle Schede descrittive delle azioni di Piano, necessarie alla più esatta definizione degli interventi da realizzare sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Tali precisazioni non costituiscono variazioni di Piano, da adottare e approvare ai sensi all'articolo 26, comma 5 bis, della l.r. 29/1997, ma ne rappresentano un riferimento interpretativo.
4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
5. L'Ente di gestione attua le previsioni e gli indirizzi del Piano secondo i contenuti delle Schede descrittive delle azioni di Piano, che hanno valore programmatico e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, e individuano, per ambiti o per tipologie, le attività e/o gli interventi, sia pubblici sia privati, consentiti perché valutati compatibili con i regimi di tutela, e le relative modalità di realizzazione, anche con precisazione ed integrazione della presente normativa.



**CAPO II****Quadro di riferimento normativo istituzionale. Rapporti con gli altri strumenti di programmazione. Declaratoria dei confini****Art. 74****Convenzioni internazionali di riferimento**

- Convenzione di Parigi del 1950 per la tutela dell'avifauna
- Convenzione di Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza internazionale
- Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del mare Mediterraneo
- Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa
- Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie
- Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione
- Convenzione Europea del paesaggio (2000)

**Art. 75****Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000**

- Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE "La gestione dei siti della Rete Natura 2000" a cura della Commissione Europea (DGXI)
- "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura
- "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura
- "Linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS" a cura della Regione Lazio – Assessorato all'Ambiente, Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile
- "Criteri di classificazione degli habitat" a cura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura

**Art. 76****Disposizioni statali**

- legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche
- d.p.r. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
- decreto ministeriale 20 gennaio 1999 di modifica degli allegati A e B al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
- decreto ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
- decreto 3 settembre 2002 del Ministero ambiente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"
- d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

### **Art. 77** **Disposizioni regionali**

- legge regionale 11 settembre 1989, n. 56 (Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi)
- deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146 (Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000")
- legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche
- legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche
- legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche
- legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna)
- legge regionale 1° settembre 1999, n. 20 (Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia)
- legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio)
- legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)
- deliberazione della Giunta regionale 11746/1993 (Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali)
- deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146 (Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000")
- deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1103 (Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 «Tutela e gestione degli ecosistemi naturali» (Docup Obiettivo 2 2000-2006) - punto 1.4
- deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 159 (Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)
- deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 (Piano territoriale paesaggistico regionale - PTPR), pubblicato sul BUR 10 giugno 2021, n. 56, supplemento ordinario n. 2.

### **Art. 78** **Ulteriori disposizioni**

1. Assumono inoltre importanza le seguenti disposizioni, che mantengono la loro validità e compongono il quadro di riferimento all'interno del quale si va ad inserire il Piano dell'area naturale protetta.
  - deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2006, n. 534 (Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza)
  - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche
  - regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali")
  - regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 <<Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo>> e successive modifiche)
  - decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE)

- deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 (Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale, nonché del parere di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni)
- legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche
- decreto ministeriale 22 aprile 2004 (Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792 recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade")
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche
- legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche
- legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche
- deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2000, n. 1727 (Reg. (CE) n. 1257 Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006, per "consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio". Approvazione)
- decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE)
- deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2000, n. 2546 (Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex articolo 10 comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca D.G.R. 30 marzo 1999, n. 1838)
- legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche
- decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili)
- legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27 (Adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 "Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa" alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni)
- deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 1999, n. 378 (Adeguamento del Programma regionale agroambientale – attuativo del Reg. CEE 2078/92 e del Reg. CE 746/96, al quadro normativo generale di cui al D.M. 27 marzo 1998, n. 159, relativo a norma di attuazione in materia di controlli e di sanzioni)
- legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica)
- legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche
- legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica)
- legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
- delibera di Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340 (Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio)
- legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992)
- legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche
- decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e

- forestale)
- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
  - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche
  - legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche
  - legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche
  - legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane)
  - deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 1991, n. 4972 (Legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13. Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. Approvazione delle norme tecniche per la costruzione di piste ciclabili)
  - legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche
  - legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)
  - legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
  - legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79 (Testo Unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità contenute nelle leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 4 febbraio 1975, n. 19, 26 gennaio 1977, n. 12, 8 novembre 1977, n. 43, coordinato con le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 3 gennaio 1978, n. 1)
  - legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche
  - legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea)
  - regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici e successive modifiche)
  - legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751)
  - regio-decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del Regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

#### **Art. 79**

##### **Rapporti con il Piano di bacino**

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di bacino distrettuale vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 4, del d. lgs. 152/2006. In caso di contrasto con le prescrizioni del presente Piano, si applicano le più restrittive.
2. I piani e i progetti per l'attuazione di attività e interventi previsti nelle zone dell'area naturale protetta, soggette a rischio idrogeologico, sono sottoposti a nulla osta preventivo da parte dell'Ente di gestione e devono essere predisposti e approvati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente strumento di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

#### **Art. 80**

##### **Accesso alle informazioni**

1. In attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede, d'intesa con la Regione, a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente suscettibili di danni alla

conservazione di ambienti, habitat e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli *habitat*, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

#### **Art 81**

##### **Rapporti con la pianificazione paesaggistica**

1. I rapporti tra il Piano dell'area naturale protetta e la pianificazione paesistica sono disciplinati dalla l.r. 24/1998 e dalla l.r. 29/1997, ai sensi e fermo restando quanto disposto dalla l. 394/1991, dal d.lgs. 42/2004 e quanto previsto dal PTPR. In caso di contrasto tra il Piano dell'area naturale protetta e la disciplina di pianificazione paesistica prevalgono le prescrizioni più restrittive.

#### **Art. 82**

##### **Programma pluriennale di promozione economica e sociale**

1. Con il Programma pluriennale di promozione economica e sociale, disciplinato dall'articolo 30 della l.r. 29/1997, l'Ente di gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta e coerentemente con i contenuti del Piano e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali e promuovere il godimento dei beni dell'area naturale protetta.

#### **Art. 83**

##### **Direttive per l'adeguamento o la formazione degli strumenti urbanistici comunali**

1. Per tutto il resto del territorio comunale si raccomanda un coerente dimensionamento e attuazione delle zone residenziali, l'utilizzo di tipologie edilizie consone ai caratteri dell'architettura locale, la realizzazione e previsione di spazi per strutture e attrezzature di uso pubblico (quali parcheggi, verde pubblico, servizi sociali e culturali, attrezzature sportive e ricreative) ben dimensionati e localizzati anche in funzione del loro possibile ruolo di integrazione e supporto all'area naturale protetta e alle sue attrezzature. Gli stessi criteri si raccomandano nella previsione di eventuali zone o strutture turistiche o ricettive, con la preferenza per attrezzature per il turismo sociale e la residenza collettiva. Particolare cura dovrà essere rivolta al recupero del patrimonio edilizio storico e a misure atte a promuovere l'utilizzo di questo e di quello di recente edificazione, anche futura, per scopi ricettivi.

#### **Art. 84**

##### **Procedure di approvazione del Piano**

1. Le procedure di approvazione del Piano dell'area naturale protetta e i termini della sua entrata in vigore vengono indicate dall'articolo 26 della l.r. 29/1997. Ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 5 bis, della l.r. 29/1997, il Piano dell'area naturale protetta, approvato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati ed è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla l.r. 29/1997.

#### **Art. 85**

##### **Poteri di deroga**

1. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza, verificata la conformità con le norme dettate dalla disciplina paesaggistica vigente e previo parere della commissione consiliare competente, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle

Norme di cui al presente Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente e delle norme di tutela dei beni di cui al Capo II della l.r. 24/1998; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

## **Art. 86**

### **Declaratoria dei confini**

1. La perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta dei Monti Lucretili è così identificata e riportata sulla cartografia regionale C.T.R. scala 1: 10.000.
2. La seguente descrizione dei confini dell'area naturale protetta procede in senso antiorario interessando, in successione, i territori comunali di: Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Marcellina, ancora San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Orvinio, Scandriglia, Poggio Moiano, ancora Scandriglia, Montorio Romano, Monte Flavio, Moricone ed ancora Palombara Sabina. A partire da SP 636, km 19.200, all'incrocio con la Strada del Palazzetto nel territorio del comune di Palombara Sabina, (E. 315574 N. 4658672 UTM WGS84), l'area del Parco è delimitata, come di seguito indicato, da:
  - SP 636, direzione Marcellina, fino al km 20.800 dove inizia il confine comunale di San Polo dei Cav., prosegue, poi, fino al bivio con la SP 30 a; (Via Roma) dove inizia il confine comunale di Marcellina
  - SP 30 a, (Via Roma) fino all'incrocio con Via Gramsci;
  - Via Antonio Gramsci, fino a poco prima del cimitero (F.1, p. 165), risale lungo la p. 46, 47, 150, 39, 155, 33, 41, 48, 53 (ec. Agricoltura esclusa), taglia la p. 54 e 63, risale verso via della Peschiera, piega a dx in direzione Via Montesano, segue la strada fino a costeggiare in parte F. 3 p. 154, taglia F. 3 p. 252, 251, piega attraversando la p. 251 in direzione Via dei Mandorli, gira a sx su Via dei Mandorli, costeggia F. 3 p. 405, taglia 501, 502, 160, 161, costeggia 230, fino ad incrociare Via Monte Grappa;
  - piega in direzione nord, tagliando F. 3 p. 512, 131, devia in direzione nord-est fino ad incrociare Via Antonio Gramsci, taglia F. 3 p. 415, 416, 417, incrocia e segue girando a sx Via Generale Cantore, entra e taglia diagonalmente F. 2 p. 120, segue in parte F. 2 p. 83, piega in direzione sud-est fino ad incrociare via Francesco Baracca, taglia in direzione sud F. 5 p. 13, 692, 36, devia verso via G. Matteotti, poi segue F. 5 p. 57, 529, 530, 498, 499, 500, 501, piega in direzione sud tagliando p. 67, 354, 88, 89, 90, 698, 94, costeggia 154, 650, 652, 656 (in parte), attraversa 651, piega a dx fino al bivio di via Monte Gennaro;
  - segue via Monte Gennaro, prosegue su Strada della Crognale, costeggia F. 17 p. 368, 2 (escludendola), attraversa via Monte S. Gabriele, taglia F. 5 p. 269, 378, 379, 380, 716, costeggia 295 (escludendola), taglia 296, 493, 323, 324, 483, incrocia e segue in direzione sud Via San Polo dei Cavalieri, taglia F. 17 p. 43 ed incrocia Via Monte S. Gabriele seguendola per un breve tratto in direzione sud, taglia F. 17 p. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 202, piega a dx attraversando F. 17 p. 203, fino ad incontrare SP 33b Via San Polo dei Cavalieri;
  - prosegue sulla strada della Madonna taglia a sud fino ad incontrare la SP 33 b che il perimetro segue fino al limite F. 19 P. 268 del Comune di San Polo dei Cav.;
  - Limiti particelle catastali F. 19 P. 268, 82, 83 e 84 seguendone il perimetro fino alla strada vicinale Fonte Vecchia-La Guardia e scendendo fino a F. 20 P. 64, 50, 66, 67, 68, fino alla mulattiera che torna sulla SP San Polo-Monte Morra;
  - SP. San Polo-Monte Morra, fino all'incrocio della strada Comunale del Fallo e si prosegue per il limite della particella F. 20 P. 96, fino ad incrociare il Fosso della Rosciardona e si scende fino ad incrociare la Strada Comunale San Polo-Vicovaro;
  - Strada Comunale San Polo-Vicovaro fino al limite comunale di Vicovaro e si continua fino all'incrocio aSx con la mulattiera denominata St. Comunale Vicovaro San Polo, che confina con la Particella F. 15 P. 61;
  - Mulattiera denominata St. Comunale Vicovaro San Polo fino all'incrocio SR 5 Tiburtina;
  - Via Tiburtina a Sx, raggiungendo il limite nel Comune di Vicovaro particella F. 8 P. 85, 59, 61, 33, 326,

fino incrocio con la strada comunale della Madonnella;

- Si prosegue su detta strada fino ad incrociare la stradina che costeggia il Fosso del Fontanile;
- Stradina che costeggia il Fosso del Fontanile fino al limite F. 9 P. 87 e si prosegue con limiti F. 9 P. 87, 67, 68, poi si riprende il Fosso del Fontanile seguendolo in salita, fino al limite della F. 11 P. 2;
- Strada di Via San Vito all'altezza del Fontanile che risale per la massima pendenza;
- Strada di Via San Vito dal Fontanile si svolta a Sx, fino ad incrociare la strada a Sx che sale in direzione di Colle Ara delle Micelle;
- Strada a Sx che sale in direzione di Colle Ara delle Micelle, fino al limite F. 10 P. 95 seguendone il perimetro verso monte per poi riprendere la stessa strada;
- Strada si torna verso Sud per 20 mt e si divide F.10 P. 232, fino al limite F. 10 P. 64;
- Perimetro F. 10 P. 64, verso sud, fino ad incrociare il Fosso di Ponte Martino;
- Fosso di Ponte Martino fino ad incrociare la strada Via di Colle Rosso;
- Via di Colle Rosso, svoltando a Sx fino al limite F. 10 P. 420 (ex 171), 198, 127, 200;
- Limite F. 12 P. 23, 25, 26, 349, 39, 38, ritornando sulla strada Via di Colle Rosso;
- Strada Via di Colle Rosso verso sud al limite F. 12 P. 65 seguendone il perimetro, e a seguire F. 12 P. 64, 633, 901, 900, 899, 39, 349, 27, 17, 15, 4, 3, fino ad incrociare il Fosso delle Vallocchie;
- Fosso delle Vallocchie, fino al limite F. 4 P. 297 si traversa la stradina fino al limite F. 4 P. 284;
- Perimetro F. 4 P. 284 fino a incrociare F. 4 P. 282 e seguendone il perimetro si raggiunge la SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese, si prosegue a Sx in direzione del Comune di Licenza, superando sempre sulla strada il confine comunale di Vicovaro-Roccagiovine (Km 38.100 c.a.);
- SR 314 Via Licinese fino al confine comunale di Roccagiovine-Licenza Km (35.900 c.a.);
- SR 314 Via Licinese fino al limite F. 9 P. 133 del Comune di Licenza (Km 33.000 c.a.);
- Perimetro verso monte F. 9 P. 133, fino ad incrociare la Via Giacomo Matteotti;
- Via Giacomo Matteotti fino a limite F. 9 P. 116, 1020, ancora 116, 55, 1033 fino ad incrociare la SP34/b per Civitella di Licenza;
- SP34/b a dx. in discesa direzione Licenza, fino a F. 5 P. 316, proseguendo verso monte sulla mulattiera che la costeggia fino a F. 5 P. 310 e a seguire 379, 378, 306, 299, 368, 289, da quest'ultima si torna per la massima pendenza sulla Strada SR 314 Via Licinese;
- Strada SR 314 Via Licinese a Dx. in discesa, direzione del centro urbano di Licenza, fino al limite F. 9 P. 419 e segue 1392, 107, fino ad incrociare la strada Vicinale di Caucchio che scende al Fosso del Rio;
- Mulattiera che costeggia perimetro F. 9 P. 127, si continua sulla stessa mulattiera fino a incrociare F. 9 P. 550 seguendo il perimetro della F. 9 P. 1152, al limitare degli edifici del centro storico si prosegue sul perimetro della F. 9 P. 221, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 305, 924, 1429, 313, 1328, 319, 329 fino ad incrociare la stradina che costeggia F. 9 P. 348, 563, 347, 346, 1348, 1199, 1198, 1196, fino a giungere all'incrocio con la strada Via dei Tre Ulive;
- Strada Via dei Tre Ulive in discesa fino all'incrocio a Sx. della Strada Comunale di Colle Franco;
- Strada Comunale di Colle Franco, fino all'incrocio delle 4 strade su Colle Franco;
- Strada Vicinale di Pezza Casciola in discesa e si oltrepassa il Fosso Lama e si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere l'incrocio con la Strada Comunale di Collesprello;
- Strada Comunale di Collesprello, a Dx., fino a raggiungere il confine comunale del Comune di Mandela (quota 576 slm) dove si incrocia la Strada Comunale delle Serre che proviene dal Comune di Mandela;
- Confine del Comune di Licenza con il Comune di Mandela in direzione Nord-Est fino ad incrociare il Fosso Turana (o Duranna) dove si incrociano i confini Comunali di Mandela, Cineto e Percile;



- Confine Comunale di Percile e Cineto lungo il Fosso Turana in direzione Sud-Est;
- Confine Comunale di Percile e Cineto che passa per il Fosso Roscietta (o Fosso Roscelle) per proseguire sul Fosso delle Foche, seguendo il Fosso delle Faeta;
- Confine Comunale di Percile e Cineto fino a Fosso del Bicchieretto nella Valle Fontillo;
- Confine Comunale di Percile e Cineto, fino all'incrocio con i confini Comunali di Percile, Cineto, Vallinfreda sulla cresta Le Serre quota 1015 slm;
- Confine Provinciale e Comunale di Percile con Vallinfreda sulla Cimata delle Serre;
- Confine Comunale di Percile fino ad incrociare il confine Comunale di Orvinio sempre sulla cresta;
- Cresta che divide il confine Comunale di Percile e Orvinio, fino ad incrociare F. 18 P. 57, 55 del Comune di Orvinio;
- Fino ad incrociare il Confine Comunale di Percile - Orvinio con le Particelle F. 1 P. 12, 9, (divise dalla strada Comunale Cerviola che proviene dal comune di Percile);
- Si prosegue con il limite F. 17 P. 77, 92, 57, nel Comune di Orvinio, fino ad incrociare la strada SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese fino a incrocio con Strada Vicinale delle Petriane;
- Strada delle Petriane e si prosegue verso Sx, fino all'incrocio con la strada che scende sulla Sx che è anche il Sentiero n 308;
- Sentiero n 308 fino al limite F. 9 P. 112, 342, 343, 114, fino ad incrociare la SP. Scandriglia-Orvinio, si segue in salita a Dx in direzione del centro urbano di Orvinio;
- SP. Scandriglia-Orvinio fino al limite F. 10 P. 58, 59, 60, fino ad incrociare la SR 314 Via Licinese, lungo la quale si prosegue in direzione del Comune di Poggio Moiano;
- SR 314 Via Licinese fino al confine comunale del Comune di Pozzaglia Sabino, c.a. Km 18.100;
- Mulattiera che divide il confine dei Comuni di Orvinio- Pozzaglia Sabino e si prosegue fino all'incrocio del Fosso delle Lauriere con il Fosso del fontanile che corrisponde al confine dei comini di Orvinio – Pozzaglia Sabino – Scandriglia;
- Confini Comunali di Scandriglia e Pozzaglia Sabino, fino ad incrociare il confine Comunale di Poggio Moiano, e seguendolo fino ad incrociare SR 314 Via Licinese, che si segue in direzione del centro urbano di Poggio Moiano;
- Fino ad incrociare la strada che scende e costeggia la particella F. 19 P. 266, 384, riprendendo sulla particella 462 escludendo i fabbricati fino a rincrociare la SR 314 Via Licinese;
- SR 314 Via Licinese, fino ad incrociare al Km 10.000 a Sx la strada Vicinale, si prosegue per la stessa fino ad incrociare la strada di Fonte Castello a Sx si guada il Fosso della Mola e si raggiunge la Fonte Castello;
- Si prosegue sulla stradina a Dx fino al limite F. 23 P. 187 fino ad incrociare la stradina a monte della Fonte Castello, si prosegue lungo il confine F. 24 P. 81, 46, 73, 63, 119, 94, fino all'incrocio con la stradina che costeggia F. 24 P. 96, 70, 59, 92, 91, si segue la stradina fino ad incrociare la strada Vicinale;
- Si prosegue sulla Sx della strada Vicinale fino al limite F. 24 P. 19, 86, 49, 83, fino ad incrociare la strada Vicinale si prosegue a Sx per la stessa;
- Limite Comunale di Scandriglia, seguendolo verso Sx. fino al limite F. 16 P. 167, del Comune di Scandriglia si segue il perimetro F. 16 P. 103, 134, 238, attraversando la strada Vicinale dei Cartari che proviene dal fontanile Costa Sole;
- Limite F. 16 P. 81, 213, fino ad incrociare la strada che proviene da fontanile Costa Sole, seguendo a Sx. la stessa strada in direzione di Fonte Rocca Solana;
- Strada Vicinale dei Cartari fino alla fonte Rocca Solana sita sulla strada Vicinale Passo dei Ladroni;
- Strada Vicinale Passo dei Ladroni fino ad incrociare la strada Comunale di Passo Corese-

Orvinio;

- Strada Comunale di Passo Corese-Orvinio fino ad incrociare la strada Vicinale San Salvatore, si prosegue all'incrocio a Dx. in discesa, per la stessa fin ad incrociare la strada Vicinale Scandriglia-Passo S. Salvatore;
- Strada Vicinale Scandriglia-Passo S. Salvatore, (Sentiero 310), in discesa, fino ad incrociare il fosso del Corvelluccio
- superato il fosso del Corvelluccio taglia in direzione ovest fino allo spigolo della particella 209, costeggia e comprende le particelle 257-207-202-201-200-189-188-176-310 fino all'incrocio con la SP Scandriglia-Orvinio;
- SP. Scandriglia-Orvinio in discesa a Dx in direzione dell'abitato di Scandriglia, per circa 300 mt. fino al limite F. 33 P. 215;
- Perimetro della suddetta particella, fino ad incrociare la strada Vicinale Cerecella, percorrendo la stessa fino all'incrocio con strada Vicinale di Corvelluccio;
- Strada Vicinale di Corvelluccio fino ad incrociare la Strada SP. Scandriglia-Orvinio, si prosegue a Dx in discesa;
- Strada SP. Scandriglia-Orvinio fino ad incrociare sulla Sx. la strada Comunale che conduce a San Nicola al limite F. 32 P. 111;
- Strada Comunale che conduce a San Nicola a Sx. salendo, fino ad incrociare dopo circa 50 mt. la strada che proviene dal centro urbano;
- Strada, fino al limite F. 32 P. 95, e seguendone il perimetro, che delimita ed esclude gli edifici del Comune di Scandriglia;
- Limite F. 32 P. 62, fino a incrocio con Strada Vicinale Macinello-S. Barbara;
- Strada Vicinale Macinello-S. Barbara in direzione Montorio Romano, fino al limite F. 31 P. 452 e si prosegue sul perimetro F. 31 P. 451, 450, 326, 164, 469, fino ad incrociare la strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano;
- Strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano fino ad incrociare il limite di provincia fra Rieti e Roma, si prosegue fino ad incrociare la strada Vicinale S. Barbara n° 2 nel Comune di Montorio Romano, che proviene dalla chiesa di S. Barbara;
- Strada Vicinale S. Barbara n° 2 che costeggia la particella F. 5 P. 94 fino ad incrociare sulla Sx. la strada Vicinale S. Barbara n° 1;
- Strada Vicinale S. Barbara n°1 fino ad incrociare la strada Comunale Scandriglia - Montorio Romano, si prosegue a Dx. in direzione del comune Montorio Romano;
- Limite F. 5 P. 101 del comune Montorio Romano e si prosegue sul perimetro delle Particelle F. 5 F. 138, 139, 140, fino ad incrociare la strada Comunale Prato dell'Albero;
- Strada Comunale Prato dell'Albero a Sx. in salita, fino ad incrociare la strada comunale di Licineto;
- Strada comunale di Licineto a Sx. in salita, fino ad incrociare l'ingresso (cancello) delle sorgenti alte delle Capore e poi si prosegue fino alla cabina idrica del comune di Monteflavio;
- Confine Comunale di Montorio Romano-Monteflavio, verso monte, fino a raggiungere Colle Ara del Crognale lungo perimetro F. 7 P. 18, 19, 24, 26, 4, 3, 2, 9 (parte), 5, del Comune di Monteflavio, fino all'incrocio di Passo della Croce;
- Strada della Crocetta a Dx., in discesa, fino al centro urbano di Monteflavio, limite F. 12 P. 49, 151, 61, 65, 142, 146, 85, 89, 90, 92, 100, 101, 105, 109 (parte), F. 16 p. 1 (parte) al limite del fabbricato esistente, 105, 107 (parte), F. 15 p. 56, 120 fino al bordo vegetato, 495 (parte), 494 (parte, includendo piccoli annessi), culmine p. 492, 491, 490, 489, 54, 367, 366, 53, 526, 51, 49, 48, costeggia la strada per fonte fino alla stessa fonte lasciandola all'esterno, p. 153, e di qui in su lungo la strada fino alla p. 195, 194, 193, 190, 188, 187, F. 10 p. 278, scende lungo il perimetro dei campi sportivi, fino alla p. 274, taglia la 259 fino alla 328, 257, 228, 229, 230, segue la strada fino alla 190 e 191, fino all'incrocio con la Via Provinciale;

- Via Provinciale in discesa, fino ad incrociare a Sx. la Strada Comunale di S. Martino;
- Strada Comunale di S. Martino, fino al limite F. 15 P. 138, si segue il perimetro F. 15 P. 137, 136, 420, 191, 190, 186, fino ad incrociare il Fosso del Piano Pagine;
- Fosso del Piano Pagine, si traversa la strada del Piano (Via Monte Gennaro), seguendo la stradina di fronte al limitare del confine comunale fra Monteflavio e Palombara S.;
- Confine comunale fra Monteflavio e Palombara fino ad incrociare F. 10 P. 282, 276, 153, 258, 222 e si prosegue fino ad incrociare la Strada Comunale Casa Nuvola, poi si traversa detta strada fino al limite  
F. 10 P. 231, 236, 235 (parte) 234 (parte), 321 ed infine si incrocia la strada SP 29 A;
- SP 29 A a Sx. in discesa, fino ad incrociare il Fosso Rissecco nel Comune di Moricone, si segue a Sx. esi risale il fosso fino al limitare della vecchia cava ed escludendo tutta l'area di cava, si ritorna sulla strada Provinciale;
- Strada Provinciale in direzione dell'abitato di Moricone, dalla quale il perimetro prosegue percorrendo la SP 636 e si estende fino ad incontrare l'inizio del centro urbano di Palombara Sabina (escluso), dove il confine gira ad est escludendo il centro urbano, attraversando F. 50 P. 5-6 ed F. 32 P. 263-248-467-357-366-295-294-146, fino ad incrociare via di Castiglione;
- Prosegue su Via di Castiglione fino ad incrociare Strada del Vicolo Corto;
- Il perimetro si estende lungo la Strada del Vicolo Corto fino ad incrociare Via Alcide De Gasperi, prosegue su Via Alcide De Gasperi fino a F. 50 P. 484-415-513-515 (comprese), che costeggia e prosegue fino ad incrociare nuovamente Via Alcide De Gasperi (sud);
- Prosegue su Via Alcide De Gasperi fino ad incontrare F. 52 P. 453 e prosegue in direzione sud attraversando F. 52 P. 47-389-287-247-101-220-4-5-344, fino all'incrocio con la Strada del Grottino e proseguendo a Sx su Strada di Piedimonte;
- Il perimetro prosegue su Strada di Piedimonte fino ad incrociare la SP. 636 (il punto di partenza).

Per la corretta lettura della suddetta declaratoria si specifica quanto segue:

- le particelle nominate sono da considerarsi interne al perimetro del parco, e vengono sempre indicate con la doppia denominazione Foglio (F.) e Particella (P.);
- le particelle catastali che vengono attraversate dal perimetro sono da considerarsi per quota parte all'interno del parco;
- i toponimi nominati sono ricavati dai fogli catastali comunali, aggiornati c.a. 2001;
- qualora il confine corrisponda con le strade, si dovrà considerare coincidente con la cunetta a monte, escludendo la strada.